



VERBALE n. 9/2024

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SCIENZE, INGEGNERIA E DESIGN (DESID)

Il giorno 4 settembre 2024, alle ore 12.00, il Consiglio di Dipartimento DESID si riunisce in modalità mista: una parte dei docenti è presente presso la sede del Dipartimento e una parte è in collegamento telematico, tramite piattaforma Teams.

I presenti vengono annotati su apposito registro, qui di seguito allegato; sono altresì presenti la Coordinatrice DESID Dott.ssa Paula M. Cenci e la Coordinatrice dell'Alta Formazione Dott.ssa Simona Capicchioni, quali verbalizzanti.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni
2. AF - Convenzione Unirsm - Generazioni Onlus
3. AF – Accordo di Cooperazione universitaria CAF Com Sanitaria 2024-2025
4. AF – Convenzione FIF
5. AF – Mission Statement Condominio
6. AF – Relazione previsionale AF e Cbio
7. AF – Rinnovo contratto Direttore Centro Biomedico
8. Regolamento di funzionamento del Dipartimento DESID
9. Nomina Commissione Paritetica Docenti – Studenti di Dipartimento
10. Orario primo semestre didattico
11. Accordo quadro Consorzio Fabre (CdS IC)
12. Integrazione Accordo Expo Osaka 2025 (CdS Design)
13. MoU Unirsm - Asian Institute of Technology
14. Richiesta nulla osta attività presso Italian Design Summer School (UNIBO)
15. Riconoscimento pratiche studenti
16. Calendarizzazione prossimo Consiglio DESID
17. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

La Prof.ssa **Anna Corradi** apre i lavori del Consiglio e ringrazia i presenti.

La Prof.ssa **Anna Corradi** comunica che il 2 luglio u.s. si è riunita la commissione di valutazione relativa al Bando per un Tutor Orientamento, Stage e Placement afferente al Corso di Studi in Design, la vincitrice è: **Dott.ssa Anna Guerra**.



Inoltre, comunica che il giorno 27 agosto u.s. si è riunita la commissione di valutazione relativa alla Borsa di Studio in Comunicazione Visiva e Grafica Editoriale afferente al Corso di Studi in Design, la vincitrice è: **Dott.ssa Sara Massi**.

Il Consiglio di Dipartimento ne prende atto.

Regolamento Spin-off e Start-up

La Prof.ssa **Anna Corradi** sottopone, per approvazione al Consiglio, il Regolamento Spin-off e Start-up, pervenuto dal Rettorato (all.1). Il Regolamento promuove la creazione di Spin-off e Start-Up per valorizzare i risultati della ricerca accademica, lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi innovativi, anche con finalità sociali, e intende rafforzare la competitività tecnologica, incentivando anche l'imprenditoria giovanile.

Si segnala che il Regolamento è stato redatto con il contributo della Direttrice Generale Prof.ssa Laura Gobbi, del Prof. Massimo Brignoni, della Prof.ssa Karen Venturini e del Prof. Leonardo Tagliente.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

2. AF - Convenzione Unirsm - Generazioni Onlus

Il Master in Criminologia e Psichiatria Forense, il Corso di Alta Formazione in Vittimologia Clinica e Forense e il CAF in Scienza delle Tracce e Sopralluogo Medico Legale comunicano l'intenzione di formalizzare una collaborazione con Generazioni Onlus, al fine di cooperare per sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione per la realizzazione di attività ricerca, studio, tirocinio e formazione nell'ambito delle scienze criminologiche, psichiatrico-forensi, clinico-vittimologiche e delle scienze biomediche. La convenzione prevede agevolazioni economiche per l'iscrizione ai corsi degli operatori appartenenti ai due enti firmatari (all.2).

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

3. AF – Accordo di Cooperazione universitaria CAF Com Sanitaria 2024-2025

In occasione del nuovo CAF in Comunicazione sanitaria, bandito per l'A.A.2024/25, si propone l'attivazione dell'accordo in oggetto. La convenzione ha tra gli scopi ha anche quello di aprire ai tirocini formativi nell'ambito delle strutture che andranno a convenzionarsi con l'Università.

Il partenariato consiste nel patrocinio, anche oneroso, da parte dei firmatari in cambio di una percentuale del 20% di sconto sulle iscrizioni al CAF in oggetto (all.3).

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

4. AF – Convenzione FIF

In occasione del nuovo CAF di Nutraceutica, bandito per l'A.A.2024/25, si chiede di **rinnovare la convenzione** quadro con la FIF – Federazione Italiana Fitness. La convenzione ha tra gli scopi ha anche



quello di aprire ai tirocini formativi nell'ambito delle strutture FIF ed è applicabile a tutti i settori dell'Università.

Come per la convenzione originaria, il partenariato tra Ateneo Sammarinese e Federazione Italiana Fitness prevede una percentuale del 15% sulle iscrizioni ai corsi congiunti che abbiano unirmsm come sede amministrativa in favore della FIF; uno sconto del 5% sulla quota di iscrizione ai corsi unirmsm per i tesserati FIF; uno sconto del 20% agli studenti unirmsm per l'iscrizione ai corsi federali FIF (all.4).

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

5. AF – Mission Statement Condominio

Il nuovo CAF in Gestione del Patrimonio Immobiliare in collaborazione con Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, è stato giudicato conforme con i criteri del Programma "Attestation of Recognition" del **CEPI aisbl, European Association of Real Estate Professions (Associazione europea delle professioni immobiliari)** di Bruxelles. Attraverso una comunicazione del Membership & Certifications Manager Giorgio Pinna ci viene richiesto di compilare e sottoscrivere il *Mission Statement* al quale seguirà il template dei certificati di qualità che potranno essere distribuiti ai corsisti. Si chiede pertanto autorizzazione alla sottoscrizione del Mission Statement (all.5).

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

6. AF – Relazione previsionale AF e Cbio

Viene presentata la relazione al bilancio 2025, che sarà inoltrata al Consiglio di Università, inerente all'attività dell'Alta Formazione DESID e del Centro Biomedico (all.6).

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

7. AF – Rinnovo contratto Direttore Centro Biomedico

Visto il decreto rettorale di nomina n. 32/2022, si sottopone ad approvazione del Consiglio DESID il **rinnovo del contratto annuale di Direzione del Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici** a favore del Prof. Nicolò Scuderi per l'a.a. 2024/2025 (1° ottobre-30 settembre).

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

8. Regolamento di funzionamento del Dipartimento DESID

La Prof.ssa **Anna Corradi** ricevuto il prototipo del Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti, emanato con Decreto Rettorale n. 45/2024 in data 11/07/2024, in attuazione del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 'Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, sottopone al Consiglio l'approvazione del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design (all.7).

La Prof.ssa **Anna Corradi** illustra il regolamento, redatto sulla base del prototipo approvato dal Senato Accademico e incluso nel Manuale di Qualità d'Ateneo, evidenziando alcuni aspetti innovativi.



Tra questi, evidenzia che ogni docente e ricercatore potrà avere afferenza a un solo Dipartimento, eliminando la possibilità di affiliazioni multiple. Viene inoltre spiegato che le **sezioni** del Dipartimento rappresentano suddivisioni interne organizzate per aree tematiche o di ricerca, con l'obiettivo di migliorare la gestione e il coordinamento delle attività. Per quanto riguarda **attribuzioni e competenze**, si chiarisce che queste rimangono in linea con le prassi precedenti, ma ora sono formalizzate in modo più preciso nel regolamento. Si introduce poi la formalizzazione delle principali **nomine di Dipartimento**, tra cui quelle del Direttore, del Vicedirettore e dei Coordinatori delle Sezioni, garantendo una maggiore chiarezza sui ruoli. Una novità significativa è la possibilità di afferenza dei Direttori di **Centri di Ricerca Interdipartimentali**, i quali possono richiedere di afferire a uno dei dipartimenti universitari, ferma restando la possibilità di essere invitati alle sedute dei Consigli di tutti i dipartimenti universitari. In caso di afferenza a uno dei dipartimenti universitari, il Direttore risulta componente effettivo del relativo Consiglio di Dipartimento.

Infine, per quanto riguarda le **convocazioni del Consiglio di Dipartimento**, la Prof.ssa Anna Corradi sottolinea l'importanza di giustificare eventuali assenze con motivazioni fondate, poiché in mancanza di queste non potrà essere garantito il numero legale per le sedute.

La norma transitoria prevede che nel primo anno di attivazione del regolamento, il Comitato di Indirizzo venga sostituito da una consultazione annuale con il gruppo degli stakeholders, per valutare l'attività svolta e integrarla nelle comunicazioni del Patto Territoriale. Inoltre, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento è provvisoriamente diretta dal Direttore del Dipartimento e composta da almeno due docenti e due studenti per garantire una rappresentanza equa. Al termine del primo anno, si valuteranno i passaggi successivi per l'attuazione completa del regolamento.

Il regolamento verrà trasmesso per approvazione al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Università. Concluso l'iter di approvazione, verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

Nomina Vice-Direttore di Dipartimento

Il Regolamento di funzionamento prevede anche la nomina del Vice-Direttore di Dipartimento, la Prof.ssa **Anna Corradi**, precisa che il Vice-Direttore era già stato designato e approvato in Dipartimento il 30 gennaio del 2018 (verbale 1/2018). Sentito il parere favorevole del Prof. **Riccardo Varini**, ripropone la sua nomina come Vicedirettore di Dipartimento. Il Prof. **Riccardo Varini** ringrazia per la fiducia accordata. Si richiede la formalizzazione della nomina con Decreto Rettorale.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

9. Nomina Commissione Paritetica Docenti – Studenti di Dipartimento

La Prof.ssa **Anna Corradi**, in attuazione del Manuale di Assicurazione della Qualità di Ateneo, sottopone al Consiglio di Dipartimento i nominativi ricevuti dalle direzioni dei Corsi di Studio per i membri della Commissione Paritetica. In base alle norme transitorie del Regolamento di Dipartimento



la Commissione Paritetica, diretta provvisoriamente dal Direttore del Dipartimento, sarà composta da almeno due docenti e due studenti del Dipartimento, fino ad un massimo di un docente e uno studente per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento.

La Commissione Paritetica del DESID è così composta:

per il Corso di Studi in Costruzioni e Gestione del Territorio: Prof.ssa Anna Corradi e Alice Susini

per il Corso di Studi di Design: Prof.ssa Elena Brigi e Alessia Lo Preiato

per il Corso di Studi di Ingegneria Civile: Prof. Emanuele Maiorana e Luca Donati

per il Corso di Studi di Ingegneria Gestionale: Prof.ssa Karen Venturini e Nicole Casadei

Come previsto dalla norma transitoria, il Direttore di Dipartimento presiede la Commissione e vi partecipa anche come docente del Corso di Studi in Costruzioni e Gestione del Territorio.

La Commissione potrà far riferimento alle apposite Linee Guida per le Commissioni Paritetiche Studenti Docenti di Dipartimento, inserite nel Manuale Qualità di Ateneo, per le specifiche modalità di funzionamento di questo importante organismo.

Come da Regolamento di funzionamento di Dipartimento, le nomine verranno comunicate al Presidio della Qualità di Ateneo e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

10. Orario primo semestre didattico 2024-2025

La Prof.ssa **Anna Corradi** illustra l'orario del primo semestre dell'AA 2024/2025 trasmesso da ciascun Direttore di Corso di Studio e già condiviso in fase di convocazione del presente Consiglio DESID. Gli orari verranno pubblicati sul sito web dei singoli corsi di laurea e laurea magistrale.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

11. Accordo quadro Consorzio Fabre (CdS IC)

La Prof.ssa **Anna Corradi** comunica l'intenzione di formalizzare una collaborazione con il Consorzio FABRE, *Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture* al fine di cooperare nell'ambito della ricerca e dell'innovazione e per favorire iniziative di reciproco interesse in ambito scientifico. Il Prof. **Emanuele Maiorana** comunica la volontà di aderire come Università degli Studi di San Marino e in particolare come Corso di Studio in Ingegneria Civile al Consorzio Fabre. Saranno oggetto dell'accordo quadro un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca e trasferimento tecnologico condotte dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da FABRE. L'accordo quadro non prevede costi a carico dell'Università degli Studi, se non i costi di registrazione dell'accordo stesso (all.8).

Il Consorzio Fabre, nel quadro dell'accordo, provvederà alla stipula di accordi attuativi relativi agli incarichi assunti per singoli individui. Inoltre, proporrà attività di ricerca e l'assegnazione di borse di studio al fine dell'espletamento delle stesse.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.



12. Integrazione Accordo Expo Osaka 2025 (CdS Design)

Il Prof. **Riccardo Varini** illustra l'integrazione dell'accordo con il Commissariato del Governo per l'Esposizione Universale di OSAKA 2025, il quale prevede attività di ricerca congiunte al fine di arredare gli spazi del padiglione sammarinese (all.9).

Camera di Commercio, partner amministrativo del Commissariato, verserà al Corso di Studi in Design € 7.000,00 volti alle attività di ricerca che condurranno alla progettazione degli interni del padiglione di San Marino all'esposizione Universale di Osaka 2025.

Il 10% della quota, come di consuetudine, verrà destinata all'Ateneo e il 20% accantonata nei fondi del Dipartimento DESID.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

13. MoU Unirsm - Asian Institute of Technology

La Prof.ssa **Karen Venturini** sottopone a Consiglio la volontà di formalizzare un memorandum of Understanding con l'Asian Institute of Technology, utile a condurre un progetto di ricerca dedicato all'innovazione sostenibile (all.10). Il progetto di ricerca tra l'Università di San Marino e l'Asian Institute of Technology, condotto dal Dottorando Marco Scatto e la Prof.ssa Karen Venturini si articola in due attività principali: la prima riguarda la ricerca teorica, con l'obiettivo di mappare i progetti di trasferimento tecnologico per l'innovazione sostenibile condotti dall'AIT, includendo studi su bioplastiche e startup green. La seconda attività è una ricerca pratica per sviluppare imballaggi biodegradabili e compostabili, utilizzando biopolimeri derivati da materie prime locali e nanoclay. Questo lavoro coinvolgerà collaborazioni con aziende del settore in Thailandia e risponderà a specifiche esigenze di packaging provenienti da aziende italiane e sammarinesi.

Il progetto non prevede costi a carico dell'Università di San Marino.

Il Consiglio di Dipartimento DESID prende atto.

14. Richiesta nulla osta attività presso Italian Design Summer School (UNIBO)

La Prof.ssa **Anna Corradi** comunica che la Prof.ssa **Elena Brigi** ha presentato domanda di nullaosta per lo svolgimento di attività didattica per l'insegnamento di *Italian Industrial design History* presso l'IDSS – 2024 Italian design Summer School: Art, Society and Industry. L'incarico corrisponde a sei ore e si svolgerà in tre giornate (all.11).

Nella richiesta la Prof.ssa **Elena Brigi** dichiara che l'espletamento di tali attività didattiche è compatibile con lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e istituzionali previste, nell'ambito del suo incarico presso il Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Si precisa che la Prof.ssa Brigi si è assentata durante la discussione del presente punto.

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.



15. Riconoscimento pratiche studenti

La Prof.ssa **Anna Corradi**, sentito il Direttore del corso di studio di Ingegneria Civile e il relativo Consiglio di Corso di Studio, propone l'approvazione di due mobilità internazionali e i relativi learning agreement, come da documenti allegati (all.12).

Il Consiglio di Dipartimento DESID approva all'unanimità.

16. Calendarizzazione prossimo Consiglio DESID

La prossima seduta del Consiglio DESID è prevista il 30 settembre p.v. Nel caso dovessero sopraggiungere pratiche urgenti si procederà, come di consueto, con consultazione telematica.

Il Consiglio di Dipartimento DESID prende atto.

La riunione si scioglie alle ore 13:00.

Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Anna Corradi



Verbalizzanti

Dott.ssa Paula M. Cenci

Dott.ssa Simona Capicchioni

PRESENZE CONSIGLIO DESID SETTEMBRE 2024

NOME		COGNOME	FUNZIONE	PRESENTI	TEAMS	GIUST.	FIRMA
1	Erica	Adriario	AF Coordinatore Master Infermeristica				
2	Michele	Bacciocchi	Professore Associato UNIRSM		1		
3	Massimo	Barbierato	Docente Cdl Design				
4	Olga	Barmine	Docente Cdl Design		1		
5	Daniele	Bianchi	Docente Cdl Ingegneria Civile		1		
6	Barbara	Bigliardi	Direttore Cdl e CdLM IG				
7	Elena	Brigi	Ricercatrice Design				
8	Massimo	Brignoni	Direttore CdLM Design				
9	Simona	Capicchioni	Coordinatrice DESID-AF		1		
10	Paula Maria	Cenci	Coordinatrice DESID	1			
11	Massimo	Cicognani	Docente Cdl Ingegneria Civile		1		
12	Luca	Cimino	AF Direttore CAF Vittimologia Clinica e Forense				
13	Anna	Corradi	Direttore DESID	1			
14	Nicola	Cosentino	Docente CdLM Ingegneria Civile		1		
15	Giorgio	Dall'Ossso	Ricercatore Design				
16	Ermete	Dalprato	Docente Cdl Costruzioni e Gestione del Territorio				
17	Gianni	Ercolani	Responsabile laboratorio		1		
18	Tommaso	Fabbri	AF Direttore Master Sport				

19	Silvia	Gasparotto	Professoressa Associata Design		1		
20	Maria Belen	Giacomone	Docente Cdl Ingegneria Civile	1			
21	Chiara	Giacomoni	Docente Cdl Costruzioni e Gestione del Territorio	2	1		
22	Giovanni	Gigante	Docente CdLM Design			1	
23	Francesco	Landi	AF Direttore Master Periooperatoria				
24	Luca	Lanzoni	Docente CdLM Ingegneria Civile				
25	Tommaso	Lucinato	Docente Cdl Design				
26	Emanuele	Maiorana	Professore Associato Cdl IC		1		
27	Adrian H. A.	Lutey	Docente CdLM Ingegneria Gestionale			1	
28	Roberto	Montanari	Docente CdLM Ingegneria Gestionale			1	
29	Giovanni	Moretti	Docente CdLM Ingegneria Civile				
30	Fabrizio	Moroni	Docente Cdl Ingegneria Gestionale		1		
31	Claudio	Muccioli	AF Direttore CAF Comunicazione medico-paziente			1	
32	Giancarlo	Nivoli	AF Direttore Master Criminologia				
33	Alberto	Petroni	Direttore Scuola Normale Superiore in Ingegneria Economico-Gestionale				
34	Pietro	Renzi	Docente Cdl Ingegneria Gestionale	1			
35	Roberto	Rosa	Docente Cdl Costruzioni e Gestione del Territorio	1			
36	Nicolo'	Scuderi	AF - Direttore Centro Ricerca Studi Biomedici e Direttore Master Periooperatoria		1		
37	Andreas	Sicklinger	Docente CdLM Design				
38	Francesco	Tamagnini	AF Direttore della Ricerca Neuroscientifica			1	
39	Angelo Marcello	Tarantino	Direttore Cdl e CdLM CLIC/CGT		1		

40	Ricardo	Varini	Direttore CdL Design		1		
41	Karen	Venturini	Docente CdL Ingegneria Gestionale		1		
42	Francesco	Zammori	Docente CdLM Ingegneria Gestionale				
43	Michele	Zannoni	Docente CdLM Design				
44	Giovanni	Zuliani	AF Direttore Master Geriatria			1	
45	Lorena	De Oliveira Falcao	Rappresentante Studenti Ingegneria Civile				
46	Nicole	Casadei	Rappresentante Studenti Ingegneria Gestionale			1	
47	Alessia	Lo Preiato	Rappresentante Studenti Design		1		
48	Virginia	Dolci	Rappresentanti STUDENTI Dottorato	1			



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVITÀ DI SOCIETÀ SPIN-OFF E START-UP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 - Finalità e ambiti di applicazione	2
ART. 2 – Definizione di Spin-off e Start-up universitarie	3
ART. 3 – Soggetti proponenti e soggetti partecipanti	3
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	4
ART. 4 – Procedura di costituzione di Spin-off o Start-up universitarie.....	4
ART. 5 – Commissione Imprenditorialità	6
ART. 6 – Status di Spin-off/Start-up universitarie accreditata	8
ART. 7 – Monitoraggio di Spin-off e Start-up universitarie.....	8
RAPPORTI TRA SOCIETÀ' SPIN-OFF O START-UP E UNIRSM	9
ART. 8 – Capitale Sociale di Spin-off e start-up universitarie e partecipazione dell'Università ...	9
ART. 9 – Partecipazione, incompatibilità e conflitti di interesse del Personale universitario, Dottorandi e Assegnisti di ricerca	10
ART. 10 – Uso dei segni distintivi dell'Università	11
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	12
ART. 11 – Emanazione ed entrata in vigore	12

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità e ambiti di applicazione

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM) favorisce la costituzione di società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-Up con lo scopo di mettere a valore, a fini imprenditoriali, i risultati della ricerca svolta all'interno dell'Ateneo, di sviluppare e diffondere nuovi prodotti o servizi, anche a carattere sociale, con marcata innovatività e di rafforzare la competitività tecnologica promuovendo anche l'imprenditoria giovanile.
2. Il presente regolamento recepisce quanto disposto dalle normative vigenti in materia ed in particolare:
 - LEGGE 27 aprile 2023 n.69 - Legge quadro sulla istruzione superiore della Repubblica di San Marino;
 - DECRETO DELEGATO 30 novembre 2023 n.169 - Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
 - DECRETO DELEGATO 29 marzo 2024 n.80 - Profili di ruolo e stato giuridico dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
 - DECRETO DELEGATO 6 novembre 2020 n.195 - Norme per le società Spin-off e start-up universitarie;
 - DECRETO DELEGATO 13 giugno 2019 n.101 - Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico
3. Le iniziative volte all'avvio di Spin-off e Start-Up devono essere compatibili con la vocazione dell'Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale, nonché con lo spirito della diffusione dei saperi al proprio interno e nel mondo accademico. Pertanto, tali società, anche nello svolgimento delle proprie attività, devono conformarsi al decoro e alla dignità dell'Ateneo, nel rispetto del Codice Etico dell'Università.
4. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per l'accreditamento di imprese innovative (Spin-off e Start-up). In particolare, detta:

- i requisiti e il processo di accreditamento di una società “Spin-off” o “Start-up” dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
- ove previsto, i requisiti e le incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Start-up da parte del Personale universitario, assegnisti e Dottorandi di ricerca;
- la composizione della compagine societaria delle Start-up e Spin-off accreditate;
- la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Start-up con l’Università (servizi e agevolazioni offerti dall’Università, partecipazione dell’Università al capitale sociale);
- le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Start-up dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
- ove previsto, le misure volte a prevenire i conflitti di interesse tra l’Università e Spin-off e Start-up.

ART. 2 – Definizione di Spin-off e Start-up universitarie

1. I requisiti necessari per definire una società come Spin-off universitaria sono definiti all'Art. 3 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195.
2. I requisiti necessari per definire una società come Start-up universitaria sono definiti all'Art. 4 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195.

ART. 3 – Soggetti proponenti e soggetti partecipanti

1. I soggetti proponenti la costituzione di una società Start-up o Spin-off possono essere:
 - a) Personale universitario: i professori e i ricercatori con contratto pluriennale o annuale, i professori in servizio su profilo di ruolo (PDR) di Esperto in Attività Professionale (ESPATPROF) e i titolari di contratti di cui alle lettere a, b, c dell’art. 20 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 dell’Università degli Studi, il personale tecnico-amministrativo di UNIRSM;

- b) Dottorandi di ricerca: gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca organizzato o finanziato da UNIRSM;
 - c) Assegnisti di ricerca: titolari di assegno di ricerca sottoscritto con UNIRSM;
 - d) Studenti e laureati: gli iscritti ad un corso di laurea triennale e magistrale, master di primo e secondo livello, corso di specializzazione erogati da UNIRSM, e i titolari di laurea triennale e magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, rilasciati da UNIRSM, conseguito da meno di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione della società.
2. Possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:
- a. soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
 - b. soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

ART. 4 – Procedura di costituzione di Spin-off o Start-up universitarie

1. La proposta di costituzione può essere avanzata da uno o più proponenti, come indicato nell'articolo 3 comma 1 del presente regolamento, o su iniziativa dell'Università.
2. La proposta di costituzione deve essere corredata dalla domanda, redatta con apposita modulistica predisposta dall'Ateneo, e da un business plan contenente:
 - a) gli obiettivi e l'oggetto sociale;
 - b) il piano economico finanziario con indicazione del fabbisogno e dei mezzi con i quali si intende soddisfarlo;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

- e) organigramma con ruoli e mansioni dei soci e indicazione per il personale universitario coinvolto, di cui all'articolo 3 comma 1 del presente regolamento, la previsione dell'impegno richiesto previsto a ciascuno e di eventuale remunerazione per lo svolgimento delle attività di impresa, al fine di consentire al Consiglio dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo;
- f) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- g) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo;
- h) eventuale richiesta di sfruttamento dei beni materiali, immateriali, risorse, strutture e servizi dell'Università.

La proposta di costituzione deve presentare inoltre:

- i) l'esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e legame con attività di ricerca (per Spin-off) o competenze maturate grazie alla partecipazione ad iniziative promosse dall'Università (per Start-up);
- j) la bozza di Statuto della società;
- k) la bozza di eventuali contratti determinanti ai fini dell'oggetto sociale.

3. La proposta di costituzione deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento cui afferiscono/partecipano i proponenti. Il Consiglio di Dipartimento deve deliberare in merito a:

- a) verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di costituzione;
- b) riconoscimento di assenza di concorrenza/confitto di interessi con le attività del Dipartimento e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
- c) compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai proponenti all'interno della Spin-off e Start up con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
- d) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere di beni materiali, immateriali, risorse, strutture e servizi.

4. Previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, la segreteria del Dipartimento invierà la proposta di costituzione Spin-Off o Start-Up, unitamente al

verbale del Consiglio di Dipartimento, alla Commissione Imprenditorialità, di cui all'articolo 5 del presente regolamento. La Commissione Imprenditorialità entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dovrà comunicare al Dipartimento il proprio parere. Successivamente, la segreteria del Dipartimento invierà la proposta di costituzione, unitamente al parere della Commissione Imprenditorialità, al Senato Accademico e al Consiglio dell'Università.

5. Come da articolo 6 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195, la costituzione di società Spin-Off e Start-Up universitaria è deliberata dal Consiglio dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico. Il Consiglio dell'Università delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito a:
 - a) proposta di accreditamento e costituzione di una società;
 - b) eventuale partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università di cui all'articolo 8 comma 2 del presente regolamento;
 - c) beni materiali, immateriali, risorse, strutture e servizi riconosciuti alla società da parte dell'Università.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off o Start-up i proponenti dell'iniziativa.

ART. 5 – Commissione Imprenditorialità

1. La Commissione Imprenditorialità esercita funzioni istruttorie ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito alle richieste di costituzione di Spin-off e Start-up. In particolare, valuta la sostenibilità dell'idea di business e la capacità di valorizzazione imprenditoriale di prodotti e servizi innovativi frutto dei risultati di ricerca e/o di derivazione dalle competenze acquisite nell'ambito dell'Università. La Commissione Imprenditorialità può richiedere ulteriori integrazioni e verifiche al Team imprenditoriale al fine del perfezionamento dell'iter istruttorio.
2. La Commissione imprenditorialità ha altresì il compito di analizzare annualmente l'esito del monitoraggio delle Spin-off e Start-up, effettuato tramite apposita procedura di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento, al fine del mantenimento dell'accreditamento dello status di Spin-off e Start-up universitarie.

3. Svolge altresì ogni altro compito inerente agli Spin-off / Start-up non attribuito ad altri organi a norme del presente regolamento ed altre disposizioni di legge o di statuto.
4. La Commissione imprenditorialità è formata da 4 membri:
 - a) Rettore o suo delegato;
 - b) Direttore Generale o suo delegato;
 - c) Delegato dal Rettore al bilancio e ai rapporti con le Imprese;
 - d) Delegato dal Rettore alle attività progettuali concernenti il settore dell'innovazione
 - e) Delegato dal Rettore agli Spin-off.

A questi possono essere aggiunti un massimo di 2 ulteriori membri valutatori al fine di un più approfondito esame delle diverse proposte.

5. I membri della Commissione imprenditorialità sono nominati con decreto rettorale e rimangono in carica per tre anni con possibilità di rinnovo. Non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute. La Commissione è presieduta dal Rettore o suo Delegato che nomina un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento. Qualora i membri siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione Imprenditorialità può invitare a partecipare a singole riunioni con funzioni consultive:
 - a) il Direttore/i delle strutture di appartenenza dei Proponenti delle singole iniziative Spin-off e Start-up;
 - b) altri soggetti valutatori interni ed esterni all'Università, competenti sullo specifico settore di business del progetto imprenditoriale oggetto di valutazione.
7. Le riunioni della Commissione Imprenditorialità possono essere svolte in video conferenza o mediante consultazione scritta, qualora il presidente lo reputi opportuno.
8. La convocazione è disposta tramite messaggio di posta elettronica indicante l'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti della Commissione almeno 6 (sei) giorni prima del giorno fissato per la seduta. Il preavviso può essere ridotto a 48 (quarantotto) ore in caso di sopravvenuta urgenza.
9. Per la validità della riunione della Commissione Imprenditorialità devono essere presenti tutti i membri effettivi, non è necessaria la presenza degli eventuali membri valutatori.

10. I membri della Commissione Imprenditorialità e gli eventuali ulteriori soggetti valutatori hanno l'obbligo del segreto in ordine a tutte le notizie e documenti riservati portati a loro conoscenza.

ART. 6 – Status di Spin-off/Start-up universitarie accreditate

1. Lo status di società Spin-off/Start-up accreditata dall'Università è riconosciuto per le società che si stanno costituendo a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa, che deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione ai proponenti della delibera del Consiglio dell'Università del Consiglio dell'Università. Per le società costituite da meno di 3 anni, lo status di società Spin-off/Start-up accreditata dall'Università è riconosciuto a decorrere dalla delibera del Consiglio dell'Università.
2. Lo status di Spin-off e Start-up accreditata dell'Università è riconosciuto senza vincoli di durata, fatte salve le verifiche operate dalla Commissione imprenditorialità in relazione all'esito del monitoraggio, di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento, e in relazione al fatto che l'impresa non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'Università. L'eventuale revoca dello status di Start-up o Spin-off dell'Università è disposta, a seguito dell'istruttoria della Commissione imprenditorialità, dal Consiglio dell'Università. Con la revoca dell'accREDITAMENTO, le società perdono la possibilità di fruire di servizi, agevolazioni, nonché il diritto d'uso del marchio Spin-off e Start-up e non possono definirsi "Spin-off o Start-up accreditata dell'Università della Repubblica di San Marino".
3. È istituito, presso il Rettorato, un archivio informatico delle società Spin-off e Start-up accreditate dell'Università.

ART. 7 – Monitoraggio di Spin-off e Start-up universitarie

1. Ogni anno, al fine del mantenimento dell'AccREDITAMENTO, Spin-off e Start-up universitarie devono presentare alla Commissione Imprenditorialità una relazione sullo stato di avanzamento delle società accreditate come Start-up e Spin-off, allegando l'ultimo bilancio depositato.
2. La relazione è necessaria per valutare:

- a) la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di Accreditamento;
 - b) il ruolo del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti eventualmente impegnati nelle attività;
 - c) l'evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - d) i rapporti con l'Università, in termini di valorizzazione della ricerca e competenze maturate nell'Università, oggetto del progetto imprenditoriale, servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
3. Le società Spin-off o Start-up dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono vincolate, al fine di mantenere lo status di società accreditate dall'Università, a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tutte le fasi dalla costituzione della società al monitoraggio annuale.

RAPPORTI TRA SOCIETÀ' SPIN-OFF O START-UP E UNIRSM

ART. 8 – Capitale Sociale di Spin-off e start-up universitarie e partecipazione dell'Università

1. Per quanto concerne il Capitale sociale delle società Spin-off e start-up si rimanda a quanto previsto dall' art. 5 del Decreto Delegato 6 novembre 2020 n.195.
2. L'Università valuta l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off e start-up direttamente o indirettamente. La partecipazione dell'Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi. L'eventuale quota di capitale sociale dell'Università non potrà essere superiore al 30% del capitale iniziale conferito.
3. Lo Statuto della società prevederanno, tra l'altro, le regole da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o delle quote e di aumento di capitale. In caso di partecipazione dell'Università al capitale sociale, lo Statuto dovrà prevedere adeguati poteri di controllo in capo all'Università, clausole di tutela contro la riduzione della quota di capitale detenuta dalla stessa, una opzione di vendita della

partecipazione dell'Università nello Spin-off e Start-up o in alternativa un suo diritto di recesso, nonché norme dirette ad assicurare il rispetto dei vincoli di non concorrenza.

4. Fatte salve le condizioni e le verifiche operate dalla Commissione imprenditorialità, di cui all'articolo 6 e 7 del suddetto regolamento, lo status di Spin-off e Start-up accreditata dell'Università viene mantenuto anche oltre il periodo di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università.
5. I rapporti tra lo Spin-off o Start-up e UNIRSM devono essere chiaramente definiti e formalmente regolati nello statuto. Tutti i rapporti tra lo Spin-off o Start-up e UNIRSM che non siano stati regolati nello statuto dello Spin-off o Start-up, saranno affidati a un contratto.

ART. 9 – Partecipazione, incompatibilità e conflitti di interesse del Personale universitario, Dottorandi e Assegnisti di ricerca

1. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del Personale universitario, Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca alle Spin-off e Start-up si rimanda alle norme di legge e alle direttive dell'Università in tema di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi Spin-off o Start-up.
2. I membri del Consiglio dell'Università, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up universitarie. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di amministrazione di Spin-off o Start-up, del quale non sia socio o proponente, dal Consiglio dell'Università.
3. In parziale deroga a quanto previsto dalla Legge 8 settembre 1967 n. 38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 41, dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108, dalla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, dalla Legge 5 settembre 2014 n. 141, e di ogni altra eventuale norma in tema di incompatibilità del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca, gli stessi potranno assumere quote di partecipazione, cariche societarie, incarichi dirigenziali ovvero rapporti di lavoro subordinato delle società Spin-off o Start-up ove ciò sia espressamente autorizzato dal Consiglio dell'Università.

4. I dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla Società e/o dalla attività di ricerca e sperimentazione precedente alla costituzione della società e finalizzata all'innovazione oggetto della stessa società, e corrisposti al Personale universitario, degli Assegnisti, dei Dottorandi saranno di pertinenza dei singoli ed assoggettati alle ordinarie discipline tributarie e fiscali.
5. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'UNIRSM. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il Personale universitario, Dottorandi e Assegnisti di ricerca, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo a UNIRSM e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società. È fatto espresso divieto al Personale universitario, Dottorandi e Assegnisti che partecipano alle società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente a UNIRSM eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
6. L'Ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

ART. 10 – Uso dei segni distintivi dell'Università

1. Alle società Spin-off e Start-up accreditate viene concesso l'utilizzo di uno specifico logo dell'Università di San Marino, appositamente creato.
2. Le società Spin-off o Start-up accreditate potranno inserire nella comunicazione istituzionale la dicitura "Spin-off o Start-up dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino". Poiché il processo di Accredimento è condizione necessaria per essere riconosciute come Spin-off o Start-up dell'Università, è fatto divieto alle società non accreditate di definirsi "Spin-off o Start-up dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino".

3. L'uso del marchio istituzionale dell'Università non è consentito alle società Spin-off e Start-up. Le società non potranno pertanto far uso del marchio istituzionale dell'Ateneo sia nella sua componente figurativa che denominativa nella comunicazione istituzionale così come nei propri segni distintivi.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 11 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di emanazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle normative vigenti d'Ateneo.

ACCORDO QUADRO
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SAN MARINO
E
GENERAZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO ([REDACTED]), con sede in Contrada Omerelli, 77 - Rep. San Marino, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari ([REDACTED]) domiciliato per la carica in Contrada Omerelli, 77 - Rep. San Marino;

E

GENERAZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ([REDACTED]), con sede in DOVADOLA, in Via NAZIONALE, n. 15 legalmente rappresentata dal Presidente Stefano Rambelli, nato a Forlì (FC), il [REDACTED] residente per la carica in DOVADOLA, in Via NAZIONALE, n. 15.

PREMESSO:

- che l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino persegue finalità di studio, ricerca e formazione e a tal fine può istituire e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti quali Master universitari di primo e secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari;
- che GENERAZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si occupa di offrire ai propri operatori e professionisti un continuo aggiornamento professionale, di livello sia accademico sia professionale;
- il comune interesse a sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione per la realizzazione di attività ricerca, studio, tirocinio e formazione nell'ambito delle scienze criminologiche, psichiatrico-forensi, clinico-vittimologiche e delle scienze biomediche;

CONSIDERATO:

- che le attività di formazione sopra citate si realizzano attraverso collaborazioni eventuali nell'attivazione di master e corsi di formazione specialistica con interesse formativo per GENERAZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
- Che i suddetti corsi di alta formazione e master riguarderanno gli ambiti criminologico, psichiatrico forense, della sicurezza e delle Scienze biomediche

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Didattica e Formazione

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e intendono sviluppare e consolidare una collaborazione mediante la realizzazione, anche in partenariato, di attività di formazione e studio coerenti con le finalità istituzionali di entrambe le parti.

Le collaborazioni potranno riguardare, anche tramite scambio di docenti e ricercatori, i seguenti ambiti:

- realizzazione di Corsi di Alta Formazione e Master di I e II livello;
 - organizzazione di laboratori ed esercitazioni didattiche;
 - organizzazione e svolgimento di tirocini (il rapporto di tirocinio sarà regolato sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti interni in materia);
 - svolgimento di programmi di ricerca, progetti ed elaborati di laurea;
 - organizzazione congiunta di conferenze, seminari e convegni.
-
- La suddetta collaborazione potrà essere attuata attraverso la definizione di relazioni istituzionali stabili, idonee ad integrare le competenze nel settore delle parti (UNIRSM e GENERAZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS).

Art.2 - Intenti dei soggetti promotori

A completamento dell'articolo 1. le parti si impegnano a:

1. fornire informazione reciproca su corsi ed iniziative formative.
2. riconoscere un trattamento economico agevolato in favore degli utenti appartenenti ai due enti; in particolare:
 - sgravio delle quote di iscrizione dei master, dei percorsi formativi ed eventi dei due enti inerenti agli ambiti rilevati della convenzione in oggetto;
 - iscrizione di uditori non laureati alle medesime condizioni economiche secondo i dettami del bando di iscrizione. Al termine del percorso di studi riceveranno un attestato di partecipazione senza obbligo di presentazione della tesi finale;
3. possibilità di riconoscimento, da parte del Consiglio di ciascun Corso, di crediti formativi sostitutivi esclusivamente dell'attività di stage con riferimento alla prestazione di particolari attività professionali o esperienze lavorative in settori omogenei rispetto a quelli del corso o master;
4. prevedere e valutare lo scambio di esperti, docenti, ricercatori e studiosi appartenenti ai due enti e provenienti dalle diverse aree disciplinari

Articolo 3 – Durata

La presente convenzione ha durata triennale e potrà essere rinnovata previo accordo scritto espresso tra le parti.

Articolo 4 – Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello della Repubblica di San Marino.

Articolo 5 – Privacy

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 della Repubblica Italiana e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 21 dicembre 2018, n. 171 della Repubblica di San Marino che la "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Con riferimento ai dati personali delle parti e degli studenti trattati nell'ambito del rapporto contrattuale, ciascuna Parte si obbliga ad effettuarne il trattamento esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti. Le parti si impegnano in ogni caso a trattare i dati personali in ossequio alle disposizioni legislative vigenti.

Ciascuna parte provvederà all'esecuzione del rapporto contrattuale in qualità di Titolare del trattamento, assolvendone i relativi obblighi per i trattamenti correlati di sua competenza.

Ciascuna parte si impegna ad aggiornare ed integrare per quanto di propria competenza le proprie procedure di protezione dei dati personali in funzione dell'evoluzione normativa.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Convenzione è redatta in due esemplari non bollati in quanto sottoscritti con una ONLUS.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO
Prof. CORRADO PETROCELLI

firma

data

GENERAZIONI – SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Dott. Stefano Rambelli

Firma

data

ACCORDO DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

TRA

Ordine Professionale degli Infermieri/Medici e Odontoiatri della RSM , rappresentata dal suo Presidente Dr xxxxx,

ISS rappresentata dal suo Direttore Generale Dr xxxxx,

e

l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM), rappresentata dal Magnifico Rettore Corrado Petrocelli, domiciliata ai fini del presente atto presso l'Università degli Studi di San Marino, Contrada Omerelli, 20.

VISTI

- il Decreto Delegato 30 novembre 2029 n.169 – Assetto Istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
- l'articolo 41 della Legge 7 agosto 2017 n.94 ove si prevede che *gli uffici possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in cooperazione e collaborazione di attività di interesse comune*;

CONSIDERATO CHE

- a) è interesse dell'Ordine Professionale xxx / della Direzione Generale ISS, avvalersi della collaborazione dell'Alta Formazione e Centro di ricerca e didattica in Studi Biomedici – DESID dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per la fruizione, da parte degli iscritti all'Ordine dei dipendenti ISS, di attività didattiche e convegnistiche messe a disposizione dai suddetti settori dell'Ateneo con particolare riferimento al **Corso di Alta Formazione in Comunicazione Sanitaria**;
- b) i programmi universitari, già in calendario e/o in programmazione negli ambiti universitari di cui al punto a), intercettano le esigenze di formazione e di aggiornamento dei settori firmatari, e affrontano tematiche rilevanti ai fini del rafforzamento e sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, garantendo la presenza di docenti di alta levatura;
- c) sussiste, quindi, l'interesse pubblico alla sottoscrizione del presente accordo in un'ottica di economicità delle attività di formazione rivolte agli operatori dei settori firmatari;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. L'UNIRSM, con riferimento ai settori Alta Formazione, Istituto Giuridico Sammarinese – DSG e Centro di ricerca e didattica in Studi Biomedici - DESID, si impegna a:
 - a) Applicare uno sconto del 20% sull'immatricolazione al **Corso di Alta Formazione in Comunicazione Sanitaria** per gli operatori appartenenti ai settori firmatari;
 - b) mettere a disposizione per la formazione in servizio, moduli e seminari appositamente selezionati, a titolo gratuito per l'anno 2024.
 - c) informare preventivamente delle suddette attività formative, ciò anche al fine di individuare quelle formazioni che rientrano nelle disposizioni dell'art. 4 del Decreto n.60 del 2012. Il programma dovrà essere inviato per tempo ai referenti principalmente interessati, individuati dalla DGFP ai sensi dell'art. summenzionato.
 - d) rendicontare le presenze degli operatori appartenenti ai settori firmatari attraverso la trasmissione dei registri delle presenze.

2. Il firmatario si impegna a:
- a) patrocinare i programmi dopo averli visionati;
 - b) contribuire con un **patrocinio oneroso**, che verrà concordato tra le direzioni, destinato alla organizzazione del **Corso di Alta Formazione in Comunicazione Sanitaria**;
 - c) riconoscerne la validità ai fini della formazione in servizio degli operatori dei settori firmatari;
 - d) formalizzare insieme all'Ateneo nuovi accordi necessari, anche di natura economica, qualora vengano commissionati corsi *ad hoc*.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compresi la Legge 21 dicembre 2018, n. 171 e s.m.i. della Repubblica di San Marino e il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D.Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
- L'esecuzione del presente accordo comporta il trattamento di dati personali in maniera congiunta da parte dell'UNIRSM e della DGFP, esclusivamente per le finalità inerenti le attività formative, la registrazione e comunicazione delle presenze dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e Pubblica Amministrazione allargata della Repubblica di San Marino.
4. Il presente accordo compete l'anno in corso e si intende rinnovato automaticamente salvo disdetta o modifiche da una delle due parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Marino, _____

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi
Prof. Corrado Petrocelli

Il **Direttore/Presidente**
Dr xxx

CONVENZIONE
tra
Università Degli Studi Della Repubblica Di San Marino (UNIRSM)
e
Federazione Italiana Fitness (FIF)

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, con sede legale in Contrada Omerelli n. 20, San Marino (RSM) ed è rappresentata rappresentara dal Magnifico Rettore prof Corrado Petrocelli

e

La Federazione Italiana Fitness rappresentata dal Presidente Dott. Claudio Vacchi, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in Ravenna, Via Paolo Costa 2 - C [REDACTED]

Premesso

- che l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino persegue finalità di studio, ricerca e formazione e a tal fine può istituire e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti quali Master universitari di primo e secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e corsi intensivi che prevedono il riconoscimento di crediti formativi universitari;
- che la Federazione italiana Fitness rappresenta un punto di riferimento e di eccellenza nella formazione degli operatori del Fitness ed in particolare si occupa di offrire ai propri associati un continuo aggiornamento professionale svolto ai più alti livelli attraverso il contributo di docenti e professionisti specializzati nella materia;
- il comune interesse a sviluppare e consolidare opportunità ed iniziative di collaborazione per la realizzazione di attività ricerca, studio e formazione nell'ambito delle scienze della nutrizione, scienze biomediche, scienze motorie; nell'ambito altresì della corretta nutrizione e dello stile di vita ideale volti al benessere della persona e alla prevenzione delle patologie,

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e la Federazione Italiana Fitness

convengono quanto segue

nell'ottica di una piena realizzazione degli obiettivi esposti in premessa le parti intendono attivare forme di collaborazione nei settori della ricerca, della didattica e della formazione, del tirocinio formativo e di orientamento consistenti in:

Art. 1 - Didattica e Formazione

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e la Federazione Italiana Fitness intendono sviluppare e consolidare una collaborazione mediante la realizzazione, anche in partenariato, di attività di formazione e studio coerenti con le finalità istituzionali dell'Università e la *mission* della Federazione.

Le collaborazioni potranno riguardare in particolare i seguenti ambiti:

- Realizzazione di attività di formazione e corsi mirati di aggiornamento utili agli associati e agli operatori della Federazione Italiana Fitness (Corsi di alta formazione e formazione permanente e continua);

- realizzazione di Corsi di Perfezionamento e Master di I e II livello;
- organizzazione di laboratori ed esercitazioni didattiche;
- organizzazione congiunta di conferenze, seminari e convegni.

La suddetta collaborazione potrà essere attuata attraverso la definizione di relazioni istituzionali stabili, idonee ad integrare le competenze nel settore dei due soggetti giuridici (Università e Federazione Italiana Fitness).

Al fine di coordinare l'attività le parti potranno decidere di costituire un **Comitato di Coordinamento** di composizione paritetica, con compiti di monitoraggio e miglioramento delle attività svolte e di proposta di nuove iniziative comuni.

La Federazione Italiana Fitness si propone di valutare eventuali richieste volte a mettere a disposizione dell'Università competenze interne per lo svolgimento di attività integrative che riguardino in particolare:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni o gruppi di lezioni su temi di particolare competenza della Federazione.

Art. 2 - Tirocinio Formativo

La Federazione Fitness, con i suoi uffici, si rende disponibile ad ospitare in ambito federale gli studenti dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'espletamento di un tirocinio curricolare e stage *post lauream* per le facoltà che abbiano un riferimento allo sport, alla salute, al marketing o all'organizzazione di eventi.

I tirocinanti saranno ammessi previo accertamento dei requisiti soggettivi sulla base di un colloquio individuale ed il numero degli studenti ammessi al tirocinio sarà determinato dalla Federazione Italiana Fitness.

Il rapporto di tirocinio sarà regolato sulla base delle disposizioni legislative in materia.

Le parti stipuleranno apposita convenzione di tirocinio, redatta secondo le disposizioni normative in materia.

Art. 3 – Comunicazione, agevolazioni, contributi

A completamento degli articoli 1. e 2. le parti si impegnano a:

fornire informazione reciproca su corsi ed iniziative formative.

Le parti intendono collaborare nell'attività di promozione dell'offerta didattica, attraverso la creazione di un link tra i due siti e la creazione di un banner che supporti la divulgazione della reciproca attività formativa, ed eventualmente attraverso forme di informativa diretta agli iscritti presso le due istituzioni.

Riconoscere un trattamento economico agevolato in favore degli utenti appartenenti ai due enti; in particolare:

- **l'Università degli Studi della Repubblica** di San Marino si impegna a riconoscere, ai possessori *della tessera "SOCIO ISTRUTTORE FEDERALE FIF"*, uno sconto del 5% sulle quote relative all'iscrizione di corsi che saranno promossi dall'Università stessa, con il patrocinio della Federazione Italiana Fitness.
Per poter usufruire dei benefici economici previsti in convenzione, lo studente dovrà presentare all'atto dell'iscrizione all'Università una certificazione rilasciata dalla Federazione Italiana Fitness;
- **la Federazione italiana Fitness** offre agli studenti iscritti ai Corsi dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino la possibilità di iscriversi ai corsi federali beneficiando di uno sconto del 20% rispetto sul prezzo previsto.
Farà fede una autocertificazione di iscrizione ad un corso dell'università.
- Con accordi a parte sarà poi possibile, sempre per le iniziative didattiche dell'università patrocinate dalla Federazione, riconoscere alla federazione il 15% della quota di iscrizione dei soli iscritti FIF che l'Università andrà a richiedere per i corsi organizzati in paternariato.

Art. 4 - Disposizioni finali

La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data della stipula. Essa sarà rinnovata esplicitamente per uguale periodo.

Le parti potranno recedere dalla convenzione prima della scadenza con preavviso di quattro mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello della Repubblica di San Marino.

Art. 6 - Privacy

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 della Repubblica Italiana e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 21 dicembre 2018, n. 171 della Repubblica di San Marino che la "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Con riferimento ai dati personali delle parti e degli studenti trattati nell'ambito del rapporto contrattuale, ciascuna Parte si obbliga ad effettuarne il trattamento esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti. Le parti si impegnano in ogni caso a trattare i dati personali in ossequio alle disposizioni legislative vigenti.

Ciascuna parte provvederà all'esecuzione del rapporto contrattuale in qualità di Titolare del trattamento, assolvendone i relativi obblighi per i trattamenti correlati di sua competenza.

Ciascuna parte si impegna ad aggiornare ed integrare per quanto di propria competenza le proprie procedure di protezione dei dati personali in funzione dell'evoluzione normativa.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Convenzione è redatta in due esemplari in bollo.

data,

Federazione Italiana Fitness
Il Presidente

Dott. Claudio Vacchi

Università Degli Studi Della Repubblica Di San Marino
Il Magnifico Rettore

Prof. Corrado Petrocelli



Mission Statement

All. 5

Between

1. Name of the member association UNIVERSITY OF STUDIES – REPUBLIC OF SAN MARINO; DESID DEPARTMENT

Address SALITA ALLA ROCCA 44 , 47890 SAN MARINO

☎e-mail altaformazione@unirmsm.sm

represented by ANNA CORRADI

function DEPARTMENT DIRECTOR

and

2. the European Association of Real Estate Professions aisbl (CEPI), having its headquarters avenue de Tervueren 36 bte 2 - 1040 Bruxelles, Belgique

☎ 32-27.35 49 90

☎ 32- 27.35 99 88

e-mail : secretariat@cepi.eu

represented by the President, Jan Boruvka.

It has been agreed on what follows:

CEPI recognizes the high quality of the training courses provided by *member association* for property managers and/or real estate agents.

The training course offered by the foresaid member association:

- should include some basic notions about the European Union and what it means for property managers or real estate agents e.g. the European professional card etc.
- enables or can facilitate the access to the profession;
- needs to be in conformity with the national legislation and regulations in force;
- needs to respect the CEPI ethical and quality principles and the competence profile of the profession;
- needs to ideally include at least 8 hours of lifelong learning annually (if not stated otherwise by the national regulation).

And the member association:

- should subscribe to the importance of LLL and where possible offer such opportunities at regular intervals.

In consideration of this commitment, the European Association of Real Estate Professions (CEPI) will grant certificates for those who successfully complete the course.

Executed in Bruxelles , this day of DD/MM/2024.

The signatories

For the member association

First and last name

Function

For CEPI

Jan Boruvka

President

**ALTA FORMAZIONE DESD e CENTRO DI RICERCA E DIDATTICA IN STUDI BIOMEDICI****Relazione al bilancio previsionale 2025 e orientamenti 2025-2027**

Le attività dell'Alta Formazione DESID sono state definite nel Piano dell'Offerta Formativa e sono tutte autofinanziate. Nei settori Alta Formazione DESID e Centro Studi Biomedici prosegue l'orientamento di confermare e implementare l'offerta formativa rafforzando la struttura organizzativa e consolidando la rete di sinergie che rende le attività e gli ambiti disciplinari ad esso afferenti, un sistema organico ed organizzato.

I corsi in previsione per l'anno 2025 dell'Alta Formazione DESID sono i seguenti:

DIDATTICAArea management

- **Master universitario internazionale di I livello in “strategia e pianificazione delle organizzazioni degli eventi e degli impianti sportivi”**
Diretto dal prof. Tommasi. In collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Proseguiranno le **collaborazioni con gli enti sammarinesi** per la FORMAZIONE IN SERVIZIO del personale della PA e del settore pubblico allargato attraverso i seminari.

Area studi biomedici

- **Master di II livello in medicina geriatrica – XIV edizione**
Diretto dal Prof. Zuliani. In collaborazione con Università di Ferrara e Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria
- **Caf Lo stile di vita nel trattamento delle patologie cronico-degenerative - I edizione**
Con Università La Sapienza, diretto dal Prof. Fiorito
- **Master di I livello in Infermieristica di famiglia e di continuità**



In collaborazione con Università Politecnica delle Marche

- **Master di I livello in criminologia e psichiatria forense - XXI edizione**
Diretto dal Prof. Nivoli, il master è convenzionato con l'Università di Urbino
- **Caf in Comunicazione medico-paziente – II edizione**
Diretto dal Dr Muccioli

L'Alta Formazione ha implementato, e intende continuare a implementare per il 2025, ricerca e divulgazione scientifica. La ricerca è finalizzata alla creazione di nuovi modelli metodologici e applicativi e alla conseguente promozione scientifica; quest'ultima si attua attraverso le pubblicazioni e i Convegni e Seminari, appuntamenti che svolgono anche funzione di compendio alla didattica dei corsi.

CONVEGNI E SEMINARI

La modalità didattica a carattere seminariale ha consentito e consente di aumentare esponenzialmente i numeri della partecipazione degli utenti, con una ricaduta non solo sul bilancio dei corsi ma anche sul bilancio sociale di San Marino. Il percorso seminariale consente infine di erogare la formazione in servizio ai vari settori della PA, agli Ordini Professionali e ad altri enti esterni. Il programma di seminari e convegni proseguirà quindi anche per il 2025 con appuntamenti dedicati a violenza di genere, management della cosa pubblica, cybercrime, giustizia riparativa.



RICERCA

In ambito biomedico prosegue in collaborazione con ISS e Università di Reading (UK) il progetto presentato dal Dott. Francesco Tamagnini chiamato in qualità di Visiting Professor presso UniRSM sulle neuroscienze.

In ambito criminologico si restituiranno i risultati delle ricerche e degli approfondimenti dei master e DAF attraverso la pubblicazione degli atti dei 14 convegni organizzati negli ultimi 6 anni in tema di violenza di genere, cybercrime, carcere e pena, vittimologia. La collana prenderà il nome di Quaderni di criminologia.

COLLABORAZIONI

Una delle finalità che l'Alta Formazione si è proposta a partire dalle linee di sviluppo dell'ultimo triennio è quella di creare una rete di collaborazioni, anche a livello internazionale, con gli enti più rappresentativi nelle discipline e nelle aree di competenza dei nostri settori di studio. dal 2023 hanno preso chiara forma le connessioni nell'ambito della criminologia e psichiatria forense e quelle della medicina geriatrica con egide, patrocini, collaborazioni, sponsorship e protocolli di intesa per scambi scientifici e didattici che verranno rinnovati e ampliati anche per il 2025. Questo sistema di connessioni si è confermato essere un valore aggiunto sia per il respiro internazionale dei programmi sia per l'apertura a studenti provenienti anche dall'emisfero australe e a docenti e relatori che si aprono sempre più all'internazionalità.

Il **Centro di Studi Biomedici** del DESD sta stringendo collaborazioni con il sistema sanitario sammarinese e con l'Ospedale di Stato per la formazione delle figure professionali in ambito medico e sociosanitario e per sviluppare la possibilità che i nostri reparti si aprano ai praticanti in formazione nei Master universitari sammarinesi.

Proseguono inoltre i rapporti di convenzionamento e gli accordi quadro, vecchi e nuovi, con i vari atenei e le scuole di specialità (Cattolica, Sapienza, Politecnico delle Marche, Ferrara, Parma) che completano il quadro delle collaborazioni che proseguiranno e si implementeranno per il futuro.



RISORSE UMANE

Dal punto di vista delle risorse umane, la necessità è quella di poter contare su un **organico specialistico organizzativo a tempo pieno** che segua l'organizzazione e la logistica della didattica (frontale in presenza e teledidattica) anche nei non-feriali; questa non è un'attività di segreteria che possa essere svolta dalle esigue risorse amministrative dell'ateneo, anche perché le competenze richieste esulano dalla preparazione professionale di funzionari tecnico-amministrativi. Stante l'ampliamento del settore alta formazione tali figure professionali dovrebbero uscire dalla precarietà e dovrebbero aumentare di numero. Attualmente l'Alta Formazione ha un unico collaboratore a contratto e un tutor annuali, pagati con i proventi delle attività. Per ampliare il numero delle collaborazioni, almeno con l'aggiunta di un altro tutor, è già stato preventivato l'aumento delle risorse economiche, ricavate delle entrate dei corsi, da destinare alla copertura di costi per le collaborazioni specialistiche, indispensabili per portare avanti il settore con le sue complessità. L'auspicio è riuscire a rendere strutturali tali collaborazioni.

In fede

Il Direttore ****

BILANCIO

CAP	CAPITOLO	PREV 2025
202025 Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici		
2120	Tasse di iscrizione a corsi occasionali	10.000,00
2100	Compensi per Responsabili Scientifici	15.000,00
2280	Compensi per contratti di collaborazione	18.000,00
2630	Promozione e comunicazione	1.000,00
2300	Compensi per tutors	15.000,00
2715	Oneri per convegni e manifestazioni	5.000,00



2750	Altri oneri diversi	1.000,00
		55.000,00
202000 Master 1° liv. Strategia e Pianificazione delle Organizzazio		
2240	Proventi da collaborazioni	13.000,00
202020 Master 2° liv. Medicina Geriatrica		
2120	Tasse di iscrizione a corsi occasionali	40.000,00
2100	Compensi per Responsabili Scientifici	3.500,00
2260	Compensi per docenze	8.000,00
2730	Oneri per collaborazioni con Università, Enti e Istituti	12.000,00
		23.500,00
202095 CAF Nutraceutica e stile di vita		
2120	Tasse di iscrizione a corsi occasionali	10.000,00
2100	Compensi per Responsabili Scientifici	2.000,00
2260	Compensi per docenze	4.000,00
		6.000,00
202060 Master in Criminologia e Psichiatria Forense		
2120	Tasse di iscrizione a corsi occasionali	20.000,00
2100	Compensi per Responsabili Scientifici	1.500,00
2260	Compensi per docenze	6.000,00
2730	Oneri per collaborazioni con Università, Enti e Istituti	2.000,00
		9.500,00
202075 comunicazione medico-paziente		
2120	Tasse di iscrizione a corsi occasionali	6.000,00
2320	Gettoni per relatori	5.000,00



		5.000,00
	Totale entrate preventivate	99.000,00
	Totale uscite preventivate	99.000,00
	Totale differenza tra entrate e uscite prev	-

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DESID**

emanato con Decreto Rettorale n 45/2024 in data 11/07/2024 ai sensi dell'art. 10 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 'Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e dell'art. 3 dello Statuto dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

TITOLO I IL DIPARTIMENTO**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina di riferimento per il funzionamento del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
2. La denominazione ufficiale del Dipartimento è in italiano. Ove per necessità e opportunità sia necessario, è possibile riportare anche l'acronimo DESID o la denominazione inglese per una migliore comprensione internazionale: Department of Economics, Science, Engineering and Design
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 - Definizione e finalità

1. Il Dipartimento integra funzionalmente uno o più settori di ricerca e ad esso, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dello Statuto.
2. I settori di ricerca del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design sono i seguenti: disegno industriale, ingegneria civile, ingegneria gestionale, costruzioni e gestione del territorio, scienze mediche.
3. Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici, di ricerca e di terza missione. È inoltre destinatario dei fondi erogati per finanziare tali attività.
4. Il Dipartimento assume le seguenti specifiche finalità:



- a) Pianificare l'offerta formativa e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio, alle Scuole e ai Corsi di Dottorato, ai Master universitari e ai Corsi di Alta Formazione assegnati al Dipartimento, impiegando le risorse umane, strumentali e finanziarie proprie e collaborando con altre strutture dell'Ateneo, se necessario.
- b) Favorire, sostenere e coordinare la ricerca fondamentale e applicata nei propri ambiti di competenza, bilanciando l'autonomia e la libertà di ricerca con l'obiettivo di mantenere elevati standard di qualità e coerenza, garantendo l'accesso ai finanziamenti per la ricerca.
- c) Attivare e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di ricerca e cultura, enti e imprese a livello locale, nazionale e internazionale.
- d) Favorire l'internazionalizzazione delle attività didattiche e scientifiche, attraverso accordi e partenariati con istituzioni di ricerca e formazione di riconosciuta qualificazione internazionale.
- e) Promuovere e sviluppare attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di ricerca e cultura, enti e imprese a livello locale, nazionale e internazionale.
- f) Migliorare i rapporti con il territorio, le sue strutture amministrative e le realtà produttive, cercando sinergie e collaborazioni, supportando il trasferimento tecnologico e agevolando la nascita di spin-off e start-up universitarie.
- g) Favorire, nei settori di competenza, attività di consulenza e ricerca su base contrattuale o di convenzione con enti e imprese.
- h) Garantire la qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e della gestione amministrativa attraverso l'adozione di criteri di valutazione condivisi a livello nazionale e internazionale, in linea con il Documento delle Politiche di Ateneo, con le Linee guida europee per l'assicurazione interna ed esterna della qualità (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG) e in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione e il Presidio della Qualità di Ateneo.

Articolo 3 - Sede e attrezzature

1. La sede del Dipartimento DESID è:

- SMHUB via Consiglio dei Sessanta, 99 Torre B, Terzo piano 47891, Dogana, Repubblica di San Marino



Sono inoltre previste le seguenti sedi didattiche:

- Cds Ingegneria Civile IASA, Laboratorio Prove Materiali Strutture Via Fondo Ausa, 64 Dogana 47891
 - Cds Design, Antico Monastero Santa Chiara, Contrada Omerelli 20, 47890, San Marino Città
 - Corsi Alta Formazione DESID, Salita della Rocca 44, 47890, San Marino Città.
2. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature, le strumentazioni e gli arredi acquisiti nel corso del tempo saranno riportate nell'inventario del Dipartimento.

Articolo 4 – Composizione del Dipartimento e criteri di afferenza

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori di cui all'art. 20 del Decreto Delegato n. 169/2023. Professori e ricercatori afferiscono a un solo Dipartimento, in relazione all'attività didattica e di ricerca svolta. Il professore che intende afferire a un altro Dipartimento è tenuto a inoltrare idonea richiesta al Dipartimento di destinazione, previo nulla osta del Dipartimento di provenienza.
2. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, nonché, ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:
 - a) gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso;
 - b) gli iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato di ricerca che afferiscono al Dipartimento;
 - c) gli iscritti ai Master, ai Corsi di Alta Formazione attivati presso il Dipartimento;
 - d) il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione;
 - e) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento. Sono equiparati a questi, i titolari di assegno di ricerca finanziato dall'Università e assegnato al Dipartimento.
3. L'afferenza degli studenti cessa de iure con il conseguimento della Laurea, Laurea Magistrale, del Dottorato di Ricerca, del Master e dei Certificati attestanti la partecipazione ai Corsi di Alta Formazione, o comunque con la perdita dello status di



studente. L'afferenza al Dipartimento del personale a tempo determinato cessa de iure con il termine del relativo contratto.

Articolo 5 – Sezioni

1. All'interno della struttura unitaria è possibile organizzare il Dipartimento in 'Sezioni' rappresentative delle diverse aree di studio e delle linee di ricerca presenti al suo interno, con l'obiettivo di coordinare efficacemente l'attività scientifica, che comprende ricerche, pubblicazioni e iniziative didattiche correlate. La creazione di una Sezione avviene attraverso una deliberazione del Consiglio di Dipartimento, previa proposta di almeno cinque professori afferenti al Dipartimento.
2. Le Sezioni, che raggruppano ambiti di ricerca affini, non dispongono di autonomia finanziaria o contrattuale, né di organi direttivi propri.
3. La gestione dell'attività scientifica della Sezione può essere affidata a un Responsabile scelto tra i membri del Dipartimento che fanno parte di quella Sezione. Il Responsabile di Sezione rimane in carica per la durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge le funzioni attribuitegli dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento.
4. Eventuali richieste di adesione o di uscita da una Sezione vengono inoltrate al Direttore del Dipartimento e, successivamente, al Consiglio.

Articolo 6 – Fondi

1. Il Dipartimento dispone di fondi stanziati nel bilancio previsionale dell'Università degli Studi, negli appositi centri di costo, ai sensi della normativa vigente:
 - a) assegnazioni per l'attività didattica e per la ricerca scientifica;
 - b) assegnazioni per strumentazioni, arredi e attrezzature;
 - c) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca e attività didattica;
 - d) proventi per prestazioni a pagamento;
 - e) contributi e donazioni di Enti pubblici e privati;
 - f) ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Università.

Articolo 7 - Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dell'art.7 comma 5 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:



- a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) il Consiglio del Dipartimento;
 - c) i Consigli dei Corsi di Studio.
2. Attraverso i suddetti organi, il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, le attività di formazione, ricerca e terza missione.
 3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, ai sensi della normativa vigente, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
 4. L'istituzione, la modifica o la soppressione di un Dipartimento vengono deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Università e richiedono la modifica dello Statuto.

TITOLO II IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 8 - Attribuzioni e competenze

Ai sensi dell'art.16 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dell'art. 8 dello Statuto, il Direttore del Dipartimento:

1. Ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientifico-accademici.
2. È garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.
3. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
 - b) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
 - c) nomina le commissioni di esame secondo le indicazioni del Senato Accademico;
 - d) redige il piano annuale delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, predisponendone i relativi strumenti organizzativi e lo sottopone al Senato Accademico;
 - e) tiene i rapporti con gli organismi che afferiscono al Dipartimento medesimo, nonché con le istituzioni partner;
 - f) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale scientifico per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica;



- g) predispone annualmente una relazione dettagliata sui risultati della ricerca e dell'attività didattica svolta nel Dipartimento;
 - h) propone convenzioni di ricerca, co-tutela e partenariato con istituzioni di pari livello; stipula le convenzioni di tirocinio con Enti, Scuole e Università;
 - i) può delegare proprie funzioni ad altri professori membri del Consiglio di Dipartimento;
 - j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
4. Il Direttore è il responsabile delle attività di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, si confronta in modo sistematico con l'Organismo Indipendente di Valutazione, con il Presidio della Qualità di Ateneo, con gli Organi di Governo e con i Direttori dei Corsi di Studio, al fine dell'efficace realizzazione dei processi di Assicurazione della Qualità.
5. Il Direttore designa i componenti dei seggi elettorali per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
6. Per tutti gli adempimenti di carattere gestionale, amministrativo ed economico, il Direttore è coadiuvato dal Coordinatore di Dipartimento.

Articolo 9 - Elezioni, durata della carica

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento, di norma, fra professori, professori ordinari e professori associati afferenti al Dipartimento e, soltanto in caso di assenza o di indisponibilità di candidati appartenenti a tali categorie, fra gli altri docenti afferenti al Dipartimento, appartenenti al Corpo Accademico dell'Università di cui all'art. 20 del Decreto Delegato n.169 del 30/11/23. In prima votazione risulta eletto chi abbia riportato i due terzi e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Decano di Dipartimento, che lo presiede, e da altri due membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Decano di Dipartimento è il Professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo presso il Dipartimento. In mancanza di professori di prima fascia, il Decano è il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo presso il Dipartimento.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento spetta, indistintamente, a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.



4. Il Direttore resta in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato per più mandati.

Articolo 10 - Vicedirettore

1. Il Direttore designa, tra i professori del Consiglio di Dipartimento, un Vicedirettore che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza temporanea.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto Rettorale.

TITOLO III IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 11 – Composizione

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Delegato n.169 del 30/11/23, il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede e rappresenta;
- b) il Coordinatore del Dipartimento; e, laddove presenti:
- c) i Direttori dei Centri di ricerca e didattica;
- d) i Direttori dei Corsi di laurea, Master, Caf, Dottorati di ricerca e delle scuole superiori di Alta Formazione universitaria;
- e) i Professori assunti a tempo indeterminato o con contratto pluriennale;
- f) i Ricercatori;
- g) una rappresentanza fino ad un massimo di n.3 docenti designati dai Consigli di ciascun Corso di Studio;
- h) un rappresentante degli studenti per ciascun corso di laurea e dottorato;
- i) un rappresentante del personale non docente.

Articolo 12 – Attribuzioni e Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni conferite dallo Statuto in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università.
2. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto:



- a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, secondo le indicazioni del Senato Accademico e delle decisioni del Consiglio dell'Università;
 - b) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuove strutture didattiche e centri di ricerca;
 - c) c) approva il programma delle attività didattiche e di ricerca predisposto dal Direttore di Dipartimento;
 - d) dispone i criteri generali per l'utilizzazione del personale, dei fondi, delle attrezzature e degli spazi;
 - e) delibera in merito ai corsi da attivare, alla loro durata, al livello accademico e al relativo titolo finale;
 - f) collabora con gli organismi dello Stato per la individuazione, elaborazione e attuazione di progetti di ricerca e di attività didattica finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica, nonché alla formazione dei nuovi profili professionali e alle attività di educazione permanente.
3. Spetta al Consiglio di Dipartimento, in conformità ai criteri generali fissati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo:
- a) eleggere il Direttore del Dipartimento;
 - b) nominare i Direttori di Corso di Studio, su proposta dei Consigli di Corso di Studio;
 - c) nominare la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - d) nominare al proprio interno un referente dell'assicurazione di qualità;
 - e) nominare il Comitato di Indirizzo;
 - f) approvare il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento e le sue modifiche;
 - g) approvare le Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) e trasmetterle al Senato Accademico all'interno di una relazione complessiva sulla didattica svolta nell'anno accademico;
 - h) predisporre annualmente i bandi per il reclutamento del personale necessario alla conduzione dei Corsi di Studio;
 - i) proporre e formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Università le richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore di cui al Decreto Delegato n. 80 del 29/03/24 e approvare le relative chiamate dei professori;
 - j) nominare i rappresentanti del Dipartimento negli Organi di Governo e negli Organi Collegiali di Ateneo.



4. Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a deliberare in merito alle funzioni di seguito elencate:
- a) approvazione dei piani annuali e triennali di sviluppo strategico delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie, da sottoporre agli Organi Accademici, ai fini della formulazione del documento di programmazione strategico triennale dell'Ateneo, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo;
 - b) approvazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione dell'Ateneo ai fini della rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
 - c) formulazione delle proposte di attivazione, rinnovo, modifica o soppressione di Corsi di Studio, Corsi e Scuole di Dottorato, Master universitari e Corsi di Alta Formazione aventi sede amministrativa presso il Dipartimento o che ne vedano la partecipazione, e relative convenzioni;
 - d) approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
 - e) formulazione e presentazione al Direttore Generale e al Consiglio dell'Università delle richieste di autorizzazione per le spese relative alla realizzazione delle attività didattiche, di ricerca e terza missione, nonché alle attrezzature, arredi, spazi e forniture di beni e servizi;
 - f) approvazione dei contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca o consulenza, negli ambiti di competenza;
 - g) programmazione, controllo e verifica delle attività didattiche, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati, anche sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - h) definizione dei criteri per assicurare un'equa distribuzione dei carichi didattici tra i professori e i ricercatori del Dipartimento, considerando il regime giuridico, i compiti organizzativi e di ricerca assegnati;
 - i) approvazione delle richieste di afferenza al Dipartimento e di trasferimento ad altro Dipartimento avanzate da professori o ricercatori;
 - j) approvazione delle richieste di afferenza al Dipartimento avanzate dai Direttori dei Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali;



- k) definizione delle strategie di ricerca scientifica, indicandone gli obiettivi e valutandone i risultati, utilizzando criteri di valutazione condivisi a livello nazionale e internazionale e tenendo conto delle indicazioni dell'Ateneo;
- l) promozione dei progetti di ricerca scientifica e industriale di rilievo nazionale e internazionale e supporto, anche attraverso concessioni di spazi e servizi, alle iniziative di ricerca scientifica e industriale, avanzate dai professori e dai ricercatori afferenti, anche in collaborazione con spinoff e start up universitari da esso partecipate;
- m) approvazione della partecipazione a spin-off e start-up universitari avanzata dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento e verifica della compatibilità con l'impegno didattico e istituzionale, ai sensi dei vigenti regolamenti;
- n) promozione della comunicazione e della diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte dal Dipartimento;
- o) destinazione degli spazi dedicati alla didattica e alla ricerca e definizione dei criteri di accesso ai laboratori e alle strumentazioni;
- p) organizzazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche dei corsi di studio e di formazione, delle attività culturali e delle altre attività rivolte all'esterno che per legge o per Statuto spettano ai Dipartimenti;
- q) promozione delle attività di orientamento e di collegamento con il sistema scolastico secondario superiore, di internazionalizzazione e di orientamento al mondo del lavoro, in relazione ad obiettivi formativi predefiniti e sostenibili;
- r) espressione di parere su ogni materia per la quale ciò sia richiesto dagli Organi Accademici;
- s) esercizio di ogni altra attribuzione che sia demandata al Dipartimento dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 13 - Centri di ricerca e didattica

1. I Dipartimenti promuovono e supportano le iniziative di ricerca e di studio sviluppate negli ambiti di propria competenza anche tramite i Centri di ricerca e didattica dipartimentali e interdipartimentali.
2. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito di richiesta avanzata da professori o ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, può proporre agli Organi Accademici l'istituzione di Centri di ricerca e didattica dipartimentale.



3. L'approvazione di istituzione di un nuovo Centro di ricerca e didattica avviene previo parere vincolante del Senato Accademico.
4. I Centri di ricerca e didattica dipartimentali hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) la costituzione di un Centro di ricerca e didattica deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione;
 - b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento; c) i Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
 - c) il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale
5. I Centri di ricerca e didattica interdipartimentali afferiscono direttamente all'Ateneo e presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la costituzione di un Centro di Ricerca e didattica interdipartimentale deve essere approvata dal Senato Accademico, che valuti un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione degli obiettivi raggiunti.
 - b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale viene nominato dal Senato Accademico;
 - c) i Centri di ricerca e didattica interdipartimentali possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
 - d) il Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio dell'Università in ambito di programmazione economica annuale.
6. I Direttori dei Centri di ricerca e didattica interdipartimentali possono richiedere di afferire a uno dei dipartimenti universitari, ferma restando la possibilità di essere invitati alle sedute dei Consigli di tutti i dipartimenti universitari. In caso di afferenza a uno dei dipartimenti universitari, il Direttore risulta componente effettivo del relativo Consiglio di Dipartimento.

Articolo 14 – Comitato di indirizzo

1. All'interno di ciascun Dipartimento è istituito il Comitato di Indirizzo, nell'ambito del quale:



- a) valutare l'andamento dei Corsi di Studi;
 - b) elaborare proposte di (ri)definizione/(ri)progettazione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
2. Il Comitato di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Dipartimento ed è composto da una rappresentanza dei docenti del Dipartimento e da esponenti del mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni, della cultura e della ricerca coerenti con i profili in uscita e in rappresentanza delle parti interessate di uno o più Corsi di Studio. La sua composizione viene aggiornata periodicamente, di norma ogni quattro anni. La composizione del Comitato di Indirizzo può comunque essere modificata o aggiornata anche all'interno del quadriennio, affinché essa rifletta nel modo migliore la rappresentanza delle parti interessate ai Corsi di Studio. La composizione del Comitato di Indirizzo deve essere pubblicata sul sito del Dipartimento. L'attività dei Comitati di Indirizzo è svolta in coordinamento con quella del Patto Territoriale.
3. L'attività del Comitato di Indirizzo deve:
- a) essere finalizzata all'ampliamento delle relazioni con le parti interessate nella progettazione, nella valutazione e nel miglioramento dei servizi formativi;
 - b) garantire l'interazione periodica con le parti interessate;
 - c) recepire l'opinione delle parti interessate sulla preparazione di studenti/laureati;
 - d) verificare la presenza di esigenze di aggiornamento dei profili dei laureati formati dal CdS.

Articolo 15 – Elezioni e designazioni delle rappresentanze

1. Le elezioni per la rappresentanza degli studenti sono indette dal Direttore di Dipartimento e avvengono alla presenza di un seggio composto da un professore afferente al Dipartimento, che lo presiede, e da altre due unità del personale tecnico-amministrativo, tutti designati dal Direttore del Dipartimento.
2. L'elettorato passivo e attivo per la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento spetta a ogni studente regolarmente iscritto a uno dei Corsi di Studio dello stesso Dipartimento. Risulta eletto chi abbia riportato voti corrispondenti alla maggioranza relativa dei votanti. Gli studenti eletti restano in carica per due anni.
3. I rappresentanti dei Corsi di Studio vengono designati dai Consigli dei Corsi di Studio. I docenti restano in carica per tre anni.
4. Il rappresentante del personale non docente viene eletto tra il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento. Il personale non docente resta in carica per



tre anni. 5. Per tutto quanto non sopramenzionato si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno ogni due mesi e ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai componenti a mezzo posta elettronica all'account istituzionale assegnato, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. È ammessa la partecipazione alle riunioni da remoto nei casi di impossibilità a presenziare fisicamente.
6. Le delibere possono essere assunte eccezionalmente mediante consultazione telematica. In tal caso, le delibere da assumere vengono trasmesse a tutti i componenti del Consiglio per posta elettronica, unitamente ai documenti da approvare. Nella convocazione deve essere indicata la data entro la quale ogni membro deve far pervenire, tramite posta elettronica, il proprio parere/voto; tale data deve essere compresa, di norma, tra il secondo e il quinto giorno dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte con consultazione telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Articolo 17 - Ordine del giorno del Consiglio

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ciascun membro del Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.



Articolo 18 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate e registrate mediante firma in apposito registro e per chi partecipa da remoto, tramite l'apposito report presenze della piattaforma telematica.

Articolo 19 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, nel computo per determinare la maggioranza dei componenti non rientrano coloro che hanno giustificato la loro assenza; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, luogo, giorno e ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante comunicazione scritta, con le modalità indicate nell'articolo 16.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel 33 corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, il personale che opera nel Dipartimento, e, in qualità di uditori o esperti, personale non appartenente al Dipartimento.
8. Il Direttore può invitare a partecipare al Consiglio i Direttori di tutti i Centri di ricerca e didattica interdipartimentali di Ateneo. I Direttori dei Centri di ricerca e didattica interdipartimentali che non afferiscono al Dipartimento partecipano senza diritto di voto.



Articolo 20 - Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. L'espressione di voto è di regola palese.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale, a cura del Coordinatore di Dipartimento.
4. Al Coordinatore del Dipartimento è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti e il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al Coordinatore di Dipartimento nel corso della seduta.
7. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
8. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle Leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.

Articolo 21 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI DI DIPARTIMENTO - Attribuzioni, composizione e competenze

1. Presso il Dipartimento è costituita, in relazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale, la Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. La Commissione paritetica deve essere indipendente e disgiunta dagli altri Organi che garantiscono l'Assicurazione interna della Qualità (Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione) e dagli Organi responsabili della progettazione e organizzazione dei corsi di studio (Direttori di Corso di Studio e Direttori di Dipartimento).
3. Ogni Commissione paritetica docenti-studenti è composta da almeno due docenti e due studenti per Dipartimento, fino ad un massimo di un docente e uno studente per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale afferenti a quel Dipartimento.
4. I docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento in numero tale da garantire la medesima rappresentatività per ogni corso di studio afferente al Dipartimento.



5. Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento preferibilmente tra i professori di prima o di seconda fascia che fanno parte della Commissione, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente può nominare un Vice Presidente, che svolgerà anche il ruolo di Segretario verbalizzante.
6. Il mandato dei docenti ha durata di un triennio accademico, con possibilità di rinnovo consecutivo per un ulteriore triennio.
7. Gli studenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento tra i rappresentanti della comunità studentesca in esso presenti e hanno la stessa rappresentatività della componente docente.
8. La composizione della Commissione paritetica è pubblicata nel sito web di ciascun Dipartimento con indicazione dei recapiti e-mail di tutti i componenti. La comunicazione della nomina della Commissione paritetica e delle successive modifiche alla composizione devono essere comunicate al Presidio della Qualità di Ateneo e all'Organismo Indipendente di Valutazione.
9. Sono compiti delle Commissioni paritetiche:
 - a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
 - c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a) anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo;
 - d) misurare, ai sensi della normativa in vigore, i risultati ottenuti nell'apprendimento;
 - e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo e con l'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - f) redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale contenente proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione è trasmessa al Direttore del Consiglio di Corso di Studi, al Direttore del Dipartimento nonché al



- Senato Accademico, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo.
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di studio;
 - i) analizzare e formulare un parere sulle relazioni relative alle consultazioni delle parti interessate.
10. Nel rispetto della normativa vigente i membri della Commissione paritetica hanno accesso ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dagli organismi di Ateneo preposti all'assicurazione della qualità che siano utili per lo svolgimento dei loro compiti;
11. La Commissione è tenuta a esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.
12. Il Dipartimento approva la relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, e la invia agli organi per quanto di competenza. La relazione annuale illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia, anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica.

TITOLO IV IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Articolo 22 – Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio di Corso di Studio è disciplinato dall'art. 10 dello Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i docenti attivi nell'anno accademico in corso e da un rappresentante degli studenti.
2. Il Consiglio del Corso di Studio, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti, svolge i seguenti compiti:
 - a) stabilisce l'organizzazione didattica del Corso di Studio;
 - b) delibera direttamente sulle carriere degli studenti (piani di studio, riconoscimenti, provvedimenti disciplinari di piccolo rilievo) e sulle pratiche relative alle



convenzioni e alle assunzioni dei docenti. Tali pratiche dovranno essere poi assunte dai Consigli di Dipartimento.

c) Nomina il Gruppo di Riesame.

3. Il Direttore del Corso di Studio è nominato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

4. Il Gruppo di Riesame è composto da:

- a. Direttore del Corso di Studio, che presiede il gruppo.
- b. almeno un docente del Corso di Studio.
- c. un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Studio.

Inoltre, è possibile coinvolgere:

- d. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
- e. un rappresentante del mondo del lavoro.

TITOLO V ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Articolo 23 - Il Coordinatore di Dipartimento

1. Il ruolo del Coordinatore di Dipartimento è disciplinato dall'art. 32 del Decreto Delegato n. 169/2023.
2. Il Coordinatore è il responsabile della struttura gestionale e amministrativa del Dipartimento e cura l'organizzazione operativa delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Esercita il proprio ruolo in autonomia sulla base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento.
3. Il Coordinatore di Dipartimento è membro effettivo del Consiglio di Dipartimento dove funge anche da verbalizzante.
4. Al Coordinatore, ai sensi dell'art 17 dello Statuto, compete:
 - a) la gestione amministrativo-contabile e gestionale del Dipartimento;
 - b) l'organizzazione dei servizi erogati dal Dipartimento, inclusa l'organizzazione operativa dei corsi di studio;
 - c) la gestione del personale non accademico assegnato al Dipartimento;
 - d) la gestione delle sedi del Dipartimento.
5. Il Coordinatore, per le questioni attinenti alla didattica, interagisce principalmente con il Direttore del Dipartimento, i Direttori dei Corsi di Studio, la Commissione Paritetica docenti-studenti, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei



Consigli di Corso di Studi, la Direzione Generale, la Segreteria Studenti, gli uffici centrali di Ateneo, i docenti che prestano opera nei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento.

6. Su proposta del Magnifico Rettore, può essere membro del Presidio della Qualità di Ateneo e viene designato dal Senato Accademico.

Articolo 24 - Il Referente della Qualità del Dipartimento

1. Il Referente di Qualità del Dipartimento è nominato dal Consiglio di Dipartimento e contribuisce alla realizzazione del sistema interno di assicurazione della qualità, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dell'art. 12 dello Statuto.
2. Il Referente della Qualità del Dipartimento fornisce supporto nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento, Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione. Il Referente di Qualità del Dipartimento è nominato su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio della Qualità di Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento. La carica ha durata triennale. Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il Referente di Qualità del Dipartimento, di norma, la coordina e la presiede.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 25 - Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio dell'Università.
2. Il Regolamento approvato dal Senato Accademico è emanato con Decreto Rettorale.
3. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

NORME TRANSITORIE



Articolo 26 – Norme transitorie

1. Alla luce della complessità prevista e nella prospettiva di una graduale attivazione del presente Regolamento, il Comitato di Indirizzo, di cui all'art. 14, nel primo anno di attivazione, è sostituito dalla consultazione annuale con il gruppo degli stakeholders, come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo, finalizzata alla messa a punto di una valutazione dell'attività svolta da far rientrare nelle comunicazioni previste dal Patto Territoriale.
2. Nel primo anno di attivazione l'approvazione e l'esame delle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS), l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono disciplinati tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, specificando che la Commissione Paritetica, diretta provvisoriamente dal Direttore del Dipartimento, dovrà essere composta da almeno due docenti e due studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento stesso e comunque in misura tale da garantire una equa rappresentanza di tutti i Corsi di Studio.
3. Alla fine del primo anno gli organi preposti valutano i progressivi ulteriori passaggi da attivare al fine di giungere alla piena applicazione del presente Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.



BOZZA

CONVENZIONE QUADRO

TRA

CONSORZIO FABRE

E

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

L'anno 2024 il giorno _____,

Il **Consorzio FABRE**, *Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture*, con sede in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, _____, rappresentato dal prof. Walter Salvatore, nato a Nardò (_____) in qualità di Presidente del Consorzio, quale soggetto munito di idonei poteri (di seguito **FABRE**),

e

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino con sede in Contrada Omerelli, 20 San Marino Città, _____ d'ora in poi denominato "Università" - nella persona del Legale Rappresentante, il Magnifico Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, _____ e domiciliato per la carica in Contrada Omerelli, 20 San Marino Città 47890 (Repubblica di San Marino).

PREMESSO CHE

Fabre è un Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture, costituito ai sensi dell'art. 91 bis del D.P.R. n. 382/1980 e s.m.i. ed ha rilevanza esterna ai sensi dell'art. 2612 Codice civile. Fanno parte del Consorzio i fondatori: ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università di Camerino, Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Università di Messina, Università di Padova, Università di Perugia, Università di Pisa, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino ed ogni altro Istituto di Istruzione Universitaria o Ente di Ricerca la cui adesione sarà deliberata dall'Assemblea dei Consorziati pro-tempore. Tali Università/enti di ricerca sono denominati "**Consorziati**".

Fabre ha sottoscritto Convenzioni con altre Università/centri di ricerca, che sono identificate con il termine "**Convenzionati**".

In particolare, **Fabre**:

- promuove e coordina la partecipazione dei Consorziati e dei Convenzionati alle attività scientifiche nei Settori dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, con particolare riferimento ai temi della classificazione del rischio statico, fondazionale, sismico e idrogeologico, verifica, controllo e monitoraggio, nonché allo sviluppo di tecniche e software innovative per la progettazione di interventi di ripristino di ponti, viadotti e altre strutture esistenti.



- non ha fine di lucro, diretto e indiretto, ed è aperto alla collaborazione con Università, e con Enti di ricerca italiani o stranieri in cui operino docenti e ricercatori nell'ambito delle tematiche di interesse di Fabre; non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati e convenzionati; eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati per il conseguimento delle finalità del Consorzio.
- I Consorziati e Convenzionati non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal vigente Codice degli appalti, nelle attività a loro commissionate.
- Svolge attività finalizzate a favorire:
 - a. collaborazioni tra Università, Enti di ricerca ed Istituti di Istruzione universitaria, con Enti pubblici e privati, offrendo un riferimento di alta qualificazione scientifica;
 - b. il coordinamento di ricerche di particolare complessità e/o di interesse nazionale e sovranazionale;
 - c. iniziative miranti al confronto scientifico sui temi di interesse di Fabre tra le Università e gli Enti consorziati;
 - d. iniziative miranti allo sviluppo della ricerca scientifica e alla trasmissione dei risultati ottenuti, anche attraverso attività di formazione postlaurea nei settori di competenza tra i Consorziati ed i Convenzionati)
 - e. la partecipazione dei Consorziati a gruppi di ricerca e centri di competenza nazionali e internazionali;
 - f. attività dei Consorziati finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica a enti pubblici e privati, ed alle comunità professionali, proteggendo ove necessario la proprietà intellettuale ed il diritto d'uso.
- Per realizzare le proprie finalità:
 - a. previa sottoscrizione di apposite Convenzioni con le Università e gli Enti di ricerca, può costituire unità di ricerca presso le università e gli enti pubblici e privati di ricerca e può procedere alla costituzione di strutture e di laboratori di ricerca avanzata;
 - b. mette a disposizione delle Università e degli enti pubblici e privati di ricerca partecipanti, sulla base di apposite convenzioni, le attrezzature ed i laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca, per le attività del dottorato di ricerca e per la preparazione di esperti e ricercatori di base, ivi compresi gli studenti di dottorato;
 - c. promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti, sia nella ricerca di base, che negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni nei settori di interesse;
 - d. avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale all'ambiente applicativo ed industriale;
 - e. collabora con enti pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e Internazionali e con le industrie operanti nel settore, per la realizzazione di strumentazioni, software e metodologie modellistiche innovative;



- f. esegue studi e ricerche su commissione e/o incarico di amministrazioni pubbliche ed enti, pubblici e privati, locali e territoriali, nazionali e internazionali e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto per la soluzione di problemi nei settori di interesse;
- g. promuove e svolge attività rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nei settori di interesse di Fabre, anche mediante borse di studio e di ricerca;
- h. collabora con enti e soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca;
- i. favorisce la formazione di una rete tra laboratori di ricerca attivi presso i dipartimenti dei Consorziati e dei Convenzionati), nonché presso enti pubblici e privati di ricerca;
- j. prende parte allo studio, realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionali ed internazionali;
- k. partecipa a procedure tecnico-amministrative previste dal vigente Codice degli Appalti, provvedendo a darne preventiva comunicazione, in tempi congrui rispetto alla scadenza dei bandi stessi, ai Consorziati, al fine di evitare che vi possa essere la contestuale partecipazione di Fabre e di Consorziati al medesimo bando. Informa i Convenzionati per valutare congiuntamente la loro partecipazione come sub appaltatori, che dovranno confermare nella fase iniziale della predisposizione della documentazione.
- Al fine di realizzare i propri scopi, Fabre potrà stipulare convenzioni e firmare contratti con le Università o i singoli dipartimenti universitari, le Agenzie italiane ed internazionali, con il C.N.R., con altri enti e soggetti pubblici e privati, fondazioni, società ed organismi, nazionali ed internazionali, che operano in settori inerenti alle attività di Fabre o possono contribuire (anche finanziariamente) alla loro realizzazione.
- Per il raggiungimento dei suoi scopi, Fabre:
 - a. individua i propri Consorziati e Convenzionati quali interlocutori preferenziali per la realizzazione e/o lo svolgimento delle attività consortili, sopra elencate, al fine di favorirne la collaborazione;
 - b. gestisce ed utilizza proventi e finanziamenti esclusivamente per le proprie attività e finalità.
- Fermo restando quanto sopra indicato, i Consorziati possono affidare al Fabre attività di consulenza scientifica nei settori dell'Ingegneria e dell'Architettura, inerenti alle attività dei rispettivi ambiti, in conformità alle vigenti disposizioni normative e nei limiti previsti dal vigente codice dei contratti pubblici.

L'Università degli studi della Repubblica di San Marino:

- Partecipazione a gruppi di ricerca
- Iniziative miranti al confronto scientifico e trasferimento dei risultati a enti pubblici e privati
- Consulenza specialistica nel campo delle infrastrutture civili
- Attività di laboratorio sperimentale sui materiali



- Altre attività rientranti negli scopi istituzionali del Fabre

Presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, esistono le competenze necessarie allo svolgimento di ricerche, analisi e studi negli specifici settori di cui ai punti precedenti.

FABRE intende avvalersi delle competenze dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di attività di consulenza e ricerca relative alla valutazione del rischio per i manufatti esistenti lungo le infrastrutture viarie e ferroviarie, in particolare contribuendo al controllo, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla valutazione della sicurezza complessiva di ponti, viadotti e opere d'arte in riferimento alle azioni di esercizio ed agli effetti dei fenomeni naturali. FABRE e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino in coerenza con il quadro delle necessità esposto, intendono pertanto instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca e trasferimento tecnologico condotte dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da FABRE.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le Parti intendono instaurare una generale attività di collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le parti concordano di sviluppare le attività congiunte valendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario e non esclusivo riferimento alle tematiche relative a controllo e monitoraggio di infrastrutture.

ART 2 - ATTIVITA'

Le Parti si impegnano a sviluppare collaborazioni dell'istruzione e della ricerca, attraverso:

- lo svolgimento di Tesi di Laurea da parte di studenti dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, su temi proposti dal FABRE;
- lo sviluppo delle ricerche congiunte o in collaborazione;
- lo scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico;
- l'accettazione di Borsisti e Dottorandi;
- l'interscambio di documentazione e pubblicazioni scientifiche e reti telematiche;
- l'organizzazione di convegni, seminari, e riunioni scientifiche, stabilite in comune accordo;
- lo svolgimento di corsi di aggiornamento del personale tecnico dell'ente/impresa da parte di docenti del Dipartimento;



- lo svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato dell'ente/impresa, di seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali da definirsi, a supporto e completamento della didattica svolta presso il Dipartimento nei limiti della normativa vigente.
- l'attivazione di specifici contratti di ricerca, convenzioni per assegni di ricerca, borse di studio e altre forme previste dalla legge il cui contenuto sarà concordato fra le parti ed approvato con le modalità previste dalla presente accordo.

ART. 3 - CONTRATTI ATTUATIVI

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e il FABRE si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo dell'istruzione e della ricerca. Per l'attuazione di tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente protocollo d'intesa. A tal fine, ogni singolo contratto attuativo dovrà definire:

- l'obiettivo specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;
- le responsabilità ai fini della "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- eventuali forme aggiuntive di protezione della riservatezza aggiuntive a quelle indicate nella presente Convenzione.

ART 4 - DURATA

La presente convenzione quadro ha efficacia per **cinque** anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori cinque anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

ART 5 - COMITATI SCIENTIFICI

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate ad un **Comitato operativo**, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte contraente. Per l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, tutti gli aspetti tecnico-scientifici relativi a quanto oggetto della ricerca saranno curati dal Prof. Emanuele Maiorana, che disporrà dei mezzi necessari in qualità di Responsabile Scientifico, coadiuvato dal Prof. Michele Baccocchi. FABRE designa come responsabile il presidente pro tempore coadiuvato dal Direttore tecnico pro tempore che disporranno dei mezzi del Fabre nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione di ricerca.

Il Comitato operativo redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate.

Al **Consiglio Scientifico** di Fabre può partecipare, senza diritto di voto, un referente per ogni Convenzionato.



Il Consiglio scientifico nomina, su proposta dei Consorziati e Convenzionati, i componenti dell'**Assemblea dei Responsabili Scientifici**. Ogni Consorziato/Convenzionato può proporre sino ad un massimo di cinque componenti, scelti in base alle diverse competenze coinvolte nelle attività di ricerca.

ARTICOLO 6 - PERSONALE, SPAZI E DOTAZIONI

Il personale scientifico che collabora all'interno di Fabre è costituito sia dal personale associato operante presso le Unità di Ricerca, i Laboratori e le Sezioni e assegnato dalle Consorziato o Convenzionate, sia dal personale dipendente dal Fabre stesso.

Fabre potrà disciplinare mediante la stipula di apposite convenzioni con i Consorziati e Convenzionati interessati la realizzazione di appositi progetti di ricerca, dove saranno indicati le risorse che le Parti mettono a disposizione, la disciplina della proprietà intellettuale e quant'altro sarà ritenuto opportuno o necessario.

Si esclude in ogni caso l'impiego di personale tecnico-amministrativo dei Consorziati e Convenzionati per lo svolgimento delle attività amministrative di Fabre, che impiegherà personale dipendente o consulenti.

La disponibilità di spazi all'interno di Università ed Enti Consorziati sarà disciplinata da apposite Convenzioni stipulata con gli enti interessati, nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia. Dette Convenzioni disciplineranno l'uso degli spazi e il rimborso dei costi sostenuti globalmente da questi ultimi per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali, quantificati annualmente e comunicati dagli Uffici preposti.

ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Consorzio Fabre si impegna a non divulgare informazioni confidenziali, come definite di seguito, a terzi senza il previo consenso scritto dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, salvo che la divulgazione stessa non sia richiesta in forza ad un procedimento giudiziale o amministrativo nel qual caso il Consorzio Fabre dovrà informare immediatamente l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e permettere alla stessa di intraprendere, a proprie spese, tutte le attività necessarie per annullare, contestare o sospendere la predetta richiesta di divulgazione. Le disposizioni di cui al presente articolo avranno efficacia anche al termine o cessazione del presente accordo per qualsiasi ragione e/o causa.

Per "Informazioni confidenziali", si intendono i contenuti del presente accordo, nonché le informazioni non di pubblico dominio che il Consorzio Fabre abbia ricevuto dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Allo stesso modo, l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino garantisce piena riservatezza e confidenzialità alle informazioni raccolte nell'ambito del presente accordo.

Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati nello svolgimento delle attività di ricerca funzionale, e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica, dovranno essere considerati come informazione riservata.



Gli obblighi di cui al presente articolo si estendono altresì a qualsiasi soggetto che, a qualunque titolo, venga a conoscenza dei risultati connessi all'attività di ricerca in questione. I soggetti che avranno accesso alla documentazione dovranno sottoscrivere **l'accordo di riservatezza allegato**. Il Cloud di Fabre è accessibile solo con utenze personali e saranno consentite soltanto previa sottoscrizione dell'accordo di riservatezza.

ART. 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

La presente Convenzione non conferisce in alcun modo ad una Parte diritto di proprietà o di licenza su invenzioni, brevetti e **IPR (Intellectual Property Rights)** dell'altra Parte o di altri Consorziati/Convenzionati, che non potrà farne alcun uso salvo quello definito dallo specifico accordo attuativo.

Ai fini della presente Convenzione, per **“bene/i di proprietà intellettuale ed industriale”** si intenderanno ogni sviluppo o risultato suscettibile (o meno) di tutela attraverso titoli di privativa o possa godere di una tutela giuridica riconosciuta ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii) e/o della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941 e ss.mm.ii) derivante dall'attività di ricerca e sviluppo, su qualsiasi supporto sia esso espresso, inclusi i relativi materiali preparatori e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, idea, documento, disegno, banca dati, business plan, prototipo, o altro materiale di qualsiasi natura e genere, elaborati e documenti tecnici, know-how, segreti e informazioni commerciali, marchi, brevetti, disegni, modelli, software e opere dell'ingegno nonché i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale su detti beni, ivi inclusi i diritti patrimoniali (**IPR**).

Tutti i beni di proprietà intellettuale ed industriale generati, sviluppati o acquisiti da Fabre o da Consorziati/Convenzionati prima della cooperazione nell'ambito di questa Convenzione (**Background IP**) rimarranno nella esclusiva titolarità dei proprietari;

Tutti i beni di proprietà intellettuale ed industriale generati, sviluppati o acquisiti da ciascuna Parte durante il periodo di efficacia della presente Convenzione ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto di questa Convenzione (**Sideground IP**), rimarranno nell'esclusiva titolarità dei proprietari;

Tutti i beni di proprietà intellettuale ed industriale generati, sviluppati o acquisiti da una delle Parti (senza supporto od acquisizione di know esterno) nell'ambito di questa Convenzione (**Foreground IP**) rimarranno nell'esclusiva disponibilità del generante, che rimarrà proprietario dei relativi diritti.

Tutti i beni di proprietà intellettuale ed industriale generati, sviluppati o acquisiti congiuntamente dai generanti nell'ambito di questa Convenzione (**Joint Foreground IP**) e che non siano divisibili, rientreranno nella titolarità congiunta di entrambe le Parti, che procederanno in via congiunta alla loro protezione nei termini di legge. Le Parti avranno il diritto di utilizzare o disporre di tale Joint Foreground IP secondo le modalità di protezione concordate fra le Parti nel Contratto attuativo. Nel caso in cui una Parte non sia interessata alla protezione di tali IPR, l'altra Parte potrà provvedervi a proprie spese.



Tutti gli IPR generati, sviluppati o acquisiti conseguiti da una Parte dopo il periodo di efficacia della Convenzione (senza utilizzare il Know-how acquisito dall'altra Parte) (**Postground IP**) rimarranno nell'esclusiva titolarità del proprietario.

Fabre e ciascun Consorziato/Convenzionato potranno rendere disponibile – a condizioni anche economiche da definirsi di volta in volta – a Fabre ed altri Consorziati/Convenzionati il propri IPR che sia necessario per l'esecuzione delle loro parti di Progetto e potrà concedere loro licenze d'uso – a condizioni anche economiche da definirsi – solo ed esclusivamente per consentire l'esecuzione delle attività di cui ai Progetti, con cessazione immediata - senza necessità di comunicazione alcuna di detto utilizzo al termine dei Progetti, salvo quanto indicato negli accordi attuativi

Le pubblicazioni inerenti alle attività dei Progetti di Fabre e di Consorziato/Convenzionato potranno essere effettuate da quest'ultimo purché non contengano IP di Fabre e/o di altri Consorziati/Convenzionati e purché non compromettano la protezione della proprietà intellettuale e/o industriale di altri Consorziati/Convenzionati e purché compatibili con gli Obblighi di Riservatezza sottoscritti

In caso contrario, ciascun Consorziato/convenzionato interessato a pubblicare sottoporrà agli altri Consorziati, in forma scritta, il contenuto specifico di dette pubblicazioni, almeno 45 giorni prima della data prevista per la pubblicazione, al fine di ottenere l'autorizzazione a pubblicare. Ciascuno degli altri Consorziati potrà, con comunicazione scritta ("Comunicazione di riservatezza"):

- (i) autorizzare la pubblicazione;
- (ii) indicare le condizioni alle quali la pubblicazione sarà concessa;
- (iii) richiedere al Consorziato che intende effettuare la pubblicazione di ritardare la stessa se è ragionevole ritenere che detto ritardo sia necessario al fine di ottenere un brevetto o altra protezione dei risultati che saranno oggetto di pubblicazione.

E' esclusa qualsiasi forma di accesso e d'uso dei Background IP dei Consorziati/Convenzionati, ai fini di sfruttamento dopo la conclusione di un Progetto, fatta salva la facoltà di negoziarne le condizioni eventuali oppure il diritto di diniego del proprietario, nel caso sussistano gravi motivi per cui il titolare di tale Background giudichi dannoso per la propria competitività la concessione di licenze d'uso al/i Consorziato/i richiedente/i.

Fabre ed i Consorziati/Convenzionati potranno pubblicare e/o divulgare informazioni contenenti Informazioni Confidenziali, Background o Foreground IP di un altro Consorziato/Convenzionato con il preventivo consenso scritto del Titolare. Per l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, tali obblighi resteranno in vigore per tre anni oltre il termine della presente convenzione. Le Parti concordano sin d'ora che saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione degli obblighi di riservatezza, solo in caso di dolo o colpa grave; in caso di negligenza di un Consorziato/Convenzionato, saranno valutate dall'Assemblea dei Consorziati eventuali azioni per evitare che tali atti siano perpetrate nel tempo.



ART 9 – ONERI ECONOMICI

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei contratti attuativi di cui all'ART. 3.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha stipulato idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro , per danni a terzi (cose e persone), che copre, altresì, la responsabilità civile personale, con un massimale pari ad € 500.000.000 per determinate categorie di soggetti indicate _____ reperibile al link _____, nonché idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, a garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.

FABRE dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa (con un massimale pari ad € _____) a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

ART. 12 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 10 E 11

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso il Consorzio, Fabre si impegna a segnalare immediatamente l'evento all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, lo stesso si impegna a segnalare immediatamente l'evento a Fabre o alle Università Centri di ricerca Consorziati/Convenzionati da cui dipende l'interessato
- resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI PRIVACY

Con riferimento ai dati personali delle Parti nonché dei soggetti coinvolti nell'accordo e ai dati personali eventualmente raccolti in esecuzione dell'accordo, ciascuna Parte si obbliga ad effettuarne il trattamento per le finalità strettamente connesse al presente accordo e strumentali all'esecuzione dei reciproci obblighi assunti. Le Parti altresì si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali vigenti. Ciascuna parte provvederà all'esecuzione del presente accordo in qualità di Titolare dei trattamenti, assolvendone i relativi obblighi per i trattamenti di dati personali di propria



competenza. In tal caso le Parti provvederanno a fornire le relative istruzioni ai soggetti che opereranno quali Incaricati del trattamento vigilando sul loro operato.

L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo per FABRE alla casella segreteria@consorziofabre.it, per l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino a desid@unirmsm.sm.

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 GDPR il cui contatto è dpo@unirmsm.sm ed ha una policy per i Data Breach per la conformità normativa all'art.33 del GDPR.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia, eventualmente derivante da o relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro della Repubblica di San Marino.

ART. 15 - SPESE

Il presente protocollo d'intesa sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata ¹: E' soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine in solido tra le parti, assolta in modo virtuale da l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il rimborso *pro quota* al Centro dell'imposta di bollo dovrà avvenire con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D. Lgs 217/2017.

ART. 16 RECESSO

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione solamente per giustificati motivi o di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita, mentre i Contratti Attuativi in atto dovranno essere conclusi o, previo accordo fra le Parti, terminati anticipatamente; in tal caso FABRE è obbligata nei confronti dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per le spese

¹ In caso di invio a mezzo Raccomandata A.R., inserire in sostituzione: Il presente protocollo d'intesa sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine in solido tra le parti, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e con onere a carico delle parti in misura uguale, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,



sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino a FABRE.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la presente Convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a. Violazione degli obblighi di riservatezza
- b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto

La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento di FABRE, quest'ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

ART. 18 - ONERI FISCALI

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione olo in caso d'uso ai sensi dell'ART. 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed ART. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente Convenzione sono a carico di FABRE per la sua parte.

ART. 19 - CLAUSOLE FINALI

La Convenzione contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.

Qualsiasi modifica alla Convenzione dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione da entrambe le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli

Per il FABRE
Il Presidente del Consorzio
Prof. Ing. Walter Salvatore



Annesso A

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Il **Consorzio FABRE**, *Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture*, con sede in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 1, 56122, P.IVA e C.F. 02377910506, rappresentato dal prof. Walter Salvatore, nato a Nardò (LE) il 27/05/1966 in qualità di Presidente del Consorzio, quale soggetto munito di idonei poteri (di seguito **FABRE**).

e

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino con sede in Contrada Omerelli, 20 San Marino Città, C.O.E. 03379 - d'ora in poi denominato "Università" - nella persona del legale rappresentante, il Magnifico Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952 e domiciliato per la carica in Contrada Omerelli, 20 San Marino Città 47890 - Repubblica di San Marino (di seguito Università)

Fabre e l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono di seguito anche indicate singolarmente come la "**Parte**" e/o congiuntamente come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- le Parti intendono intraprendere una collaborazione in attività scientifiche nei Settori dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, con particolare riferimento ai temi della classificazione del rischio statico, fondazionale, sismico e idrogeologico, verifica, controllo e monitoraggio, nonché allo sviluppo di tecniche e software innovative per la progettazione di interventi di ripristino di ponti, viadotti e altre strutture esistenti.
- a. nell'ambito di tali discussioni ciascuna Parte potrà eventualmente venire a conoscenza di informazioni e di dati di natura tecnica, industriale, finanziaria e/o commerciale, inclusi know-how e segreti industriali, relativi all'attività, agli affari ed ai prodotti dell'altra Parte;
- b. le Parti desiderano pertanto regolare il trattamento delle informazioni reciprocamente trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, relativamente ai documenti scritti o stampati o a qualunque altro supporto materiale che le Parti ritengano opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime;
- c. le Informazioni Riservate comunicate alla Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante) sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
- d. Il presente Accordo regola la protezione delle Informazioni Riservate tra le Parti, la tutela delle informazioni riservate e la proprietà intellettuale ed industriale tra Fabre e le altre Consorziato/Convenzionate;
- e. le informazioni riservate che non nella proprietà della Parti e che saranno condivise nell'ambito del presente Accordo, sono rilasciabili dalle Parti stesse previa preliminare



autorizzazione dalle rispettive Società/Enti proprietari.

DEFINIZIONI

- Per **“Informazioni Riservate”** si intendono sono tutte le informazioni e i dati tecnici, industriali, finanziari e/o commerciali, il know-how, il software ed i segreti industriali pertinenti l’attività e gli affari di una Parte, comunque trasmesse all’altra Parte, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni, modelli, dimostrazioni visive, presentazioni, informazioni finanziarie, economiche, programmi e file per calcolatori e, in generale, qualsiasi altro supporto materiale in cui tali informazioni siano incorporate comunicate alla Parte Ricevente, comprese quelle afferenti i contenuti del progetto, i documenti contrattuali che non siano di pubblico dominio. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio, fotografica), senza alcuna limitazione.
- **“Parte trasmittente”** è la Parte che trasmette o porta altrimenti a conoscenza dell’altra Parte le Informazioni Riservate, come definite al paragrafo precedente.
- **“Parte Ricevente”** è la Parte che riceve, ascolta o viene altrimenti a conoscenza, in ogni modo, delle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse e le Definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito **“Accordo”**).

Articolo 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO

- 2.1 Il presente Accordo stabilisce i termini e le condizioni in base alle quali le Parti regoleranno lo scambio reciproco di Informazioni Riservate nell’ambito delle loro discussioni previste dalla Convenzione.
- 2.2 Il presente Accordo non determina tuttavia a favore o a carico di ciascuna Parte rispettivamente il diritto di ricevere o l’obbligo di comunicare le Informazioni Riservate in suo possesso, né costituisce in alcun modo un obbligo di concludere accordi di qualunque tipo con l’altra Parte ad eccezione delle informazioni necessarie alla realizzazione della piattaforma integrata, per la quale le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie.
- 2.3 Le Informazioni Riservate avranno natura riservata, con tutti gli obblighi che ne derivano ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:
- i. ove siano espressamente indicate dalla Parte trasmittente, all’atto della loro trasmissione scritta o orale, come informazioni riservate;



- ii. ove, in caso di informazioni divulgate oralmente senza indicazione, al momento della divulgazione, della loro qualità di informazioni riservate, la Parte trasmittente dia conferma della natura riservata di tali informazioni entro 10 (dieci) giorni dalla loro trasmissione o diffusione, mediante l'invio alla Parte ricevente di un estratto scritto di tali informazioni con l'espressa indicazione che si tratta di Informazioni Riservate. Fermo restando che, anche in caso di mancata conferma, nel termine suindicato, della natura riservata di tali informazioni, le stesse saranno comunque protette durante il periodo di 30 (trenta) giorni dalla loro divulgazione.

Articolo 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 Le Parti saranno tenute:

- (a) a utilizzare le Informazioni Riservate solo e soltanto per le finalità indicate nell'MoU, di cui questo accordo di riservatezza costituisce parte integrante ed a non impiegarle diversamente; e
- (b) a non copiare o riprodurre le Informazioni Riservate senza il permesso scritto della Parte trasmittente, ad eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del presente Accordo; e
- (c) a trasmettere le Informazioni Riservate unicamente ai propri impiegati, consulenti e controparti contrattuali che abbiano "necessità di essere informati" in ragione dei compiti specifici loro assegnati e relativi al perseguimento delle finalità richiamate al punto a del presente articolo; in tal caso, la Parte ricevente dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle persone alle quali verranno fornite le Informazioni Riservate e dovrà garantire il rispetto da parte di tali impiegati, consulenti, e controparti contrattuali delle norme di riservatezza e tutela qui riportate; e
- (d) a non portare a conoscenza di terzi le Informazioni Riservate senza il permesso scritto della Parte trasmittente e comunque a condizione che tali terzi sottoscrivano un accordo di riservatezza equivalente al presente Accordo; e
- (e) attuare tutte le misure necessarie a impedire la divulgazione o la rivelazione di Informazioni Riservate a terzi da parte dei propri impiegati, consulenti, e controparti contrattuali; e
- (f) informare tempestivamente la Parte trasmittente di qualsivoglia uso non autorizzato di Informazioni Riservate e a collaborare con la Parte trasmittente per impedire l'eventuale ulteriore uso o divulgazione non autorizzato; e
- (g) non cancellare e/o modificare il contrassegno di classifica attribuito alle Informazioni Riservate; e
- (h) rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza delle informazioni, con particolare attenzione alla normativa sulla privacy; e
- (i) cessare di usare, copiare o riprodurre, su richiesta scritta della Parte trasmittente, tutte le Informazioni Riservate ricevute; e



- (j) a proteggere e conservare le Informazioni Riservate dell'altra Parte con almeno lo stesso grado di diligenza e vigilanza con cui vengono protette le proprie informazioni e comunque non inferiore a quanto stabilito in funzione del livello di riservatezza di cui all'articolo 4; e
- (k) a rispettare il livello di riservatezza e di classificazione attribuito ad ogni informazione trasmessa, conformandosi a tutte le norme ed i regolamenti in vigore relativamente allo scambio ed al trattamento di Informazioni riservate.

3.2 Nel fornire le Informazioni Riservate le Parti non assumono alcuna responsabilità in ordine alla loro adeguatezza, sufficienza ed accuratezza, né alla eventuale violazione di qualche brevetto od altro diritto di proprietà industriale od intellettuale in conseguenza dell'impiego di tali informazioni.

Le Parti non assumono altresì responsabilità ed obbligazioni diverse da quelle elencate nel presente Accordo.

3.3 Niente di quanto contenuto nel presente Accordo può comportare l'obbligo per la Parte ricevente a mantenere la riservatezza o in altro modo a preservare la riservatezza sulle Informazioni Riservate ricevute per il raggiungimento dello Scopo del presente Accordo, se:

- (a) nel momento in cui le Informazioni Riservate sono state divulgate alla Parte ricevente per la prima volta, quest'ultima era già nel possesso legittimo di tali Informazioni Riservate e ciò è supportato da evidenze documentali; e/o
- (b) le Informazioni Riservate sono state sviluppate in modo indipendente e autonomo dalla Parte ricevente, senza accedere o utilizzare le Informazioni Riservate fornite dalla Parte trasmittente, come dimostrato da prove documentali; e/o
- (c) le Informazioni Riservate sono di pubblico dominio, senza che ciò derivi da negligenza o da violazione del presente Accordo da parte della Parte Ricevente; e/o
- (d) le Informazioni Riservate sono fornite alla Parte ricevente da un terzo avente il diritto di divulgare tali informazioni in quanto non soggetto a obblighi di riservatezza; e/o
- (e) la divulgazione di Informazioni Riservate è avvenuta: (i) in conformità alla legge; (ii) o al provvedimento di una Autorità Giudiziaria; (iii) al fine di rispettare le regole di borsa o degli organi regolamentari di ordini professionali; (iv) o di qualsiasi altra autorità pubblica che richiede la divulgazione ai sensi di una norma giuridicamente vincolante. Tuttavia, prima che la Parte ricevente divulghi tali Informazioni Riservate ai sensi della presente clausola, dovrà – ove giuridicamente possibile - informare immediatamente per iscritto la Parte trasmittente in merito ai requisiti di informativa concernenti le Informazioni Riservate al fine di dare alla Parte trasmittente la possibilità di ottenere un'ingiunzione adeguata per tutelarsi o per adottare misure volte a respingere la richiesta di divulgare le Informazioni Riservate o a limitare la portata della divulgazione. Nel divulgare le Informazioni Riservate ai sensi del presente paragrafo, la Parte ricevente può rivelare solo il quantitativo minimo di Informazioni Riservate necessarie per soddisfare la normativa applicabile o le disposizioni pertinenti. Le



Informazioni Riservate così divulgate rimangono soggette alle restrizioni e tutele del presente Accordo per tutti gli altri ambiti.

- (f) la comunicazione e/o l'utilizzo e/o la divulgazione delle Informazioni Riservate sono approvati e autorizzati per iscritto dalla Parte trasmittente; e/o
- (g) le Informazioni Riservate non sono adeguatamente designate e/o contrassegnate e/o confermate come Riservate dalla Parte trasmittente e a condizione che non sia possibile valutare, in buona fede, tali informazioni come Informazioni Riservate tenendo conto di qualsiasi altro elemento.

Articolo 4 – MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI

- 4.1 Le Informazioni Riservate delle Parti che saranno condivise sono NON classificate in quanto la loro perdita non costituirebbe un rischio per la sicurezza dello Stato.
- 4.2 Le Informazioni Riservate della Parti hanno rilevante valore economico e pertanto dovranno essere trattate adottando sistemi di protezione dei dati adeguati a ridurre al minimo la loro perdita o il furto.
- 4.3 Al fine di favorire la condivisione delle Informazioni Riservate le Parti provvederanno a caricarle su Cloud (che dovrà fornire adeguate garanzie di sicurezza cibernetica e di accesso controllati)

Articolo 5 – DURATA

- 5.1 Il presente Accordo acquisterà efficacia alla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e resterà in vigore per un periodo di cinque anni.
Il presente Accordo non si rinnoverà e/o prorogherà tacitamente e/o automaticamente alla scadenza ma, se del caso, dovrà essere sottoscritto *ex novo* dalle Parti.
- 5.2 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 ed eventuali maggiori limitazioni previste dalla legge per Informazioni Riservate oggetto di tutela brevettuale e/o di privativa industriale, la Parte ricevente sarà comunque soggetta alle limitazioni relative all'utilizzo ed alla diffusione delle Informazioni Riservate, ai sensi del precedente articolo 3, per un ulteriore periodo di cinque anni decorrenti dalla data di cessazione del presente Accordo.

Articolo 6 – PERSONE AUTORIZZATE E COMUNICAZIONI

- 6.1 Le Parti nominano qui di seguito i soggetti autorizzati a trasmettere e/o ricevere le Informazioni Riservate sulla base del presente Accordo:

Per l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino	Per il Consorzio Fabre
Emanuele Maiorana via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana (RSM)	Walter Salvatore Largo Lazzarino 1 - Pisa



Ciascuna Parte avrà il diritto di procedere, previa comunicazione scritta all'altra Parte, alla nomina di un nuovo responsabile a ricevere le Informazioni Riservate.

- 6.2 Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Accordo si considereranno validamente effettuate se indirizzate ai soggetti indicati nel presente articolo, o ai loro sostituti regolarmente designati secondo il comma precedente.

Articolo 7 – COMPLETEZZA

- 7.1 Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di Informazioni Riservate per gli scopi di cui al presente Accordo e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.
- 7.2 Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Articolo 8 - RESTITUZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 8.1.- Entro 10 (dieci) giorni dalla data di cessazione del presente Accordo, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa essa si verifichi, o dalla data di ricevimento della richiesta scritta di restituzione della Parte trasmittente, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte ricevente alla Parte trasmittente o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione che sarà inviato alla Parte trasmittente.

Articolo 9 - CESSIONE DELL'ACCORDO

- 9.1 Il presente Accordo non è cedibile dalle Parti, fatti salvi i casi di trasferimento a società dello stesso gruppo industriale o a seguito di cambiamenti di natura societaria o ristrutturazioni aziendali delle Parti (quali fusioni, cessioni di ramo d'azienda etc.), di cui dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 10 - CESSIONE DI ALTRI DIRITTI

- 10.1 Lo scambio di Informazioni Riservate tra le Parti non comporta in alcun modo cessione del diritto d'uso di brevetti, segreti industriali, diritti d'autore o di proprietà industriale.



Articolo 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

- 11.1 Il presente Accordo intende solo disciplinare lo scambio di Informazioni Riservate tra le Parti e, pertanto, non dà luogo ad alcuna costituzione tra le Parti di rapporti associativi, di “joint venture”, di collaborazione, di agenzia o di altra forma di stabile organizzazione. Conseguentemente, in virtù del presente Accordo nessuna delle Parti avrà facoltà di assumere impegni in nome e per conto dell'altra Parte in assenza di preventiva e specifica autorizzazione scritta della stessa.

Articolo 12 - MANCATO ESERCIZIO DI DIRITTI

- 12.1 Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.

Articolo 13 – RISOLUZIONE

- 13.1 Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Accordo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- procedura concorsuale a carico di una delle Parti;
 - inadempimento di una Parte alle disposizioni degli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 di cui al presente Accordo, cui non sia stato posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dalla messa in mora dell'altra Parte.

Articolo 14 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, CODICE ANTICORRUZIONE E CODICE ETICO

- 14.1 Nell'esecuzione del presente Accordo ciascuna Parte dovrà agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito “Leggi Anticorruzione”) al personale della Pubblica amministrazione (L. 190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii) , rispettando il Codice di comportamento, gli obblighi di trasparenza nonché a seguire le Linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- 14.2 L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti dalle Leggi anticorruzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà alle altre Parti non inadempienti di risolvere il presente Accordo mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.
- 14.3 Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, la Parte non inadempiente avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del presente Accordo mediante invio di lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze da cui possa desumersi ragionevolmente l'inosservanza. I costi derivanti e conseguenti all'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione



del presente Accordo saranno a carico della Parte inadempiente, che sarà altresì responsabile del risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione compiuta.

- 14.4 La Parte inadempiente avrà altresì l'obbligo di manlevare e tenere indenne le Parti non inadempienti in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

In alternativa

- 14.1 Ciascuna Parte si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo rispettivamente adottati da ciascuna Parte ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i (di seguito "Modello 231"), nel proprio Codice Etico e nel proprio Codice Anticorruzione rispettivamente adottati dalle Parti stesse (di seguito congiuntamente "Codici"), disponibili sul sito web delle Parti.
- 14.2 L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e/o nei Codici e/o nelle Leggi Anticorruzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà alle altre Parti non inadempienti di risolvere il presente Accordo mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.
- 14.3 Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, la Parte non inadempiente avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del presente Accordo mediante invio di lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze da cui possa desumersi ragionevolmente l'inosservanza. I costi derivanti e conseguenti all'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione del presente Accordo saranno a carico della Parte inadempiente, che sarà altresì responsabile del risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione compiuta.
- 14.4 La Parte inadempiente avrà altresì l'obbligo di manlevare e tenere indenne le Parti non inadempienti in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

Articolo 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 15.1 Le Parti prendono atto che nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, anche in sede precontrattuale, potrebbero entrare in possesso di informazioni personali riguardanti i dipendenti, amministratori, funzionari e altri rappresentanti dell'altra Parte ("Dati dei Contatti Business"). Le Parti, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e alle normative nazionali di attuazione di volta in volta applicabili, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 (di seguito congiuntamente la "Normativa Privacy Applicabile"), tratteranno i dati dei Contatti Business esclusivamente per finalità connesse al presente Accordo, tra cui l'esecuzione e la tenuta del rapporto contrattuale, finalità amministrativo-contabili e l'esecuzione di obblighi di legge. Ciascuna Parte conviene che il conferimento di dati



personali per le finalità dell'Accordo e il consenso al trattamento di tali dati è da ritenersi facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornire il consenso potrebbe determinare l'impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali da parte di ciascuna. Qualora, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti constatino che è necessario trattare ulteriori dati personali (diversi dai Dati dei Contatti Business) ai sensi della Normativa Privacy Applicabile e del cui trattamento ciascuna Parte è Titolare, le stesse si impegnano sin d'ora al rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Privacy Applicabile, nei ruoli che saranno rispettivamente assunti da ciascuna Parte nell'ambito del trattamento dei dati personali.

Articolo 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Il presente Accordo deve essere disciplinato ed interpretato secondo la legge italiana.

16.2 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole ed in pieno spirito di collaborazione reciproca le eventuali controversie tra loro insorte in relazione al presente Accordo. Nel caso in cui non si possa addivenire ad una definizione amichevole, tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o in relazione allo stesso saranno devolute in via esclusiva al Foro come previsto dal Codice Civile.

Articolo 17 – TITOLI DEGLI ARTICOLI

17.1 I titoli degli articoli del presente Accordo sono stati usati per semplice convenienza e non devono essere interpretati come un'estensione o una limitazione di quanto specificamente scritto negli articoli stessi.

IN FEDE, le Parti sottoscrivono il presente Accordo a mezzo di propri procuratori alla data di seguito indicata.

Per l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino	Per Consorzio Fabre
<div></div>	<div></div>
Firma	Firma
Corrado Petrocelli	Walter Salvatore
Nome	Nome
Rettore	Presidente Consorzio Fabre
Titolo	Titolo
<div></div>	<div></div>
Data	Data



**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E RICERCA TRA
L'UNIVRSITA DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E**

**AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO – CAMERA DI COMMERCIO SPA
IN COLLABORAZIONE CON**

**COMMISSARIATO GENERALE DEL GOVERNO SAMMARINESE PER LA PARTECIPAZIONE
ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI OSAKA 2025**

- L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UniRSM), con sede a San Marino in Contrada Omerelli, 20, rappresentata dal Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, [REDACTED] di seguito denominata anche "UNIRSM-DESIGN";
- Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. (ASE-CC), con sede a San Marino in Strada Paderna n. 2, COE 7647, rappresentata dal Presidente il Dott. Emanuel Colombini, [REDACTED] di seguito denominata anche "Committente".
- il Commissariato Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka 2025, con sede a San Marino in Contrada Omagnano, 20, rappresentato dal Commissario Generale Dott. Filippo Francini, [REDACTED] residente a Domagnano (RSM) in via delle Mimose 50, di seguito denominato anche "Commissariato Expo";

PREMESSO CHE

- in data 21 ottobre 2021 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa fra l'Università e l'On.le Congresso di Stato della Repubblica di San Marino per instaurare forme di collaborazione volte a rendere più efficace le interazioni nell'ambito delle attività di ricerca e di Terza Missione di UniRSM e le massime Istituzioni della Repubblica di San Marino;
- con Delibera n.48 del 16 ottobre 2023 il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in riferimento alla partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka 2025 ha dato mandato al Commissario Generale, Dott. Filippo Francini, di esplorare una collaborazione con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per il coinvolgimento della stessa nel progetto di design degli interni del Padiglione;
- il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino Corrado Petrocelli ha confermato con comunicazione (Prot N.5684/R/2023/CP/ms) indirizzata al Commissario Generale Dott. Filippo Francini, la disponibilità di Professori e Studenti dei Corsi di laurea in Design a partecipare attivamente all'ideazione del progetto degli interni del Padiglione RSM -Esposizione Universale di Osaka 2025;
- il Corso di laurea in Design di UNIRSM ha già collaborato con le Istituzioni Sammarinesi preposte negli anni 2018-2019 allo sviluppo del progetto del Padiglione della Repubblica di San Marino all'Esposizione Universale di Dubai 2020, coordinando la partecipazione dei propri studenti al programma "Creative Youth Programme" e sviluppando il concept ed il progetto preliminare del Padiglione;
- il padiglione individuato dalla Repubblica di San Marino oggetto del presente accordo è della tipologia C, individuato con il numero E80 nella planimetria a pag. 10 delle "GL4-12-1 Guidelines for Shared Pavilions (Type C)(EN, Nov.2023).pdf";
- il Committente ritiene l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino un partner



privilegiato nello sviluppo di progetti di interesse pubblico e ne riconosce la competenza e la professionalità nel caso specifico del presente accordo;

- il Corso di Laurea in Design di UniRSM dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione dell'attività di cui sopra come meglio dettagliata nel successivo art. 1 del presente contratto;
- in data 11 gennaio 2024 è stato firmato un contratto tra UNIRSM-DESIGN e il Commissariato Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka 2025 che prevedeva lo sviluppo del progetto preliminare del design del padiglione nazionale della Repubblica di San Marino e che gli obiettivi previsti da tale contratto sono stati raggiunti entro i termini previsti dal contratto (31 maggio 2024);
- che nella fase di messa in opera del progetto si sono resi necessari ulteriori incontri e modifiche nonché consulenze per arredamento e soluzioni tecniche che fossero in linea con la normativa giapponese e/o per esigenze di funzionalità.
- che in data 13 giugno 2024 è stato firmato il Protocollo d'Intesa tra ASE-CC ed il Commissariato con il quale la prima diventa intestataria dei rapporti contrattuali nonché gli accordi riguardanti la partecipazione di San Marino all'Expo Osaka 2025;
- che occorre quindi formulare l'integrazione degli accordi di seguito descritti ponendo ASE-CC quale intestataria del contratto unitamente all'UNIRSM.

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1

Oggetto – Obiettivi

Il Committente affida ad UNIRSM-DESIGN, che accetta, un programma di collaborazione di ricerca e di sviluppo finalizzato alla messa in opera del progetto di design del padiglione per l'evento Expo Osaka 2025, selezionato secondo le modalità del contratto sottoscritto in data 11 gennaio 2024 tra UNIRSM-DESIGN e il Commissariato Expo.

Art. 2

Referenti della Convenzione - Responsabili scientifici

Il Committente affida la responsabilità del presente accordo al Dott. Filippo Francini, Commissario Generale del Governo Sammarinese per l'Esposizione Universale di Osaka. L'UNIRSM affida la Responsabilità e Direzione Scientifica del progetto ai Professori Riccardo Varini e Massimo Brignoni, Direttori rispettivamente dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Design, e alla Professoressa Elena Brigi.

Art. 3

Fasi e durata del progetto

Il progetto si svilupperà nell'arco temporale necessario alla costruzione del padiglione e comunque non oltre al **30 aprile 2025** secondo la seguente traccia di lavoro:

incontri tra docenti responsabili UNIRSM-DESIGN ed il Committente o personale del Commissariato Generale volti alla definizione degli arredi interni del padiglione anche in collaborazione con gli Sponsor nonché in collaborazione con il General Contractor del progetto per eventuali modifiche rese necessarie in corso d'opera per sottostare alla normativa giapponese e/o per esigenze di funzionalità del Committente rispetto all'utilizzo degli spazi.



Art.4

Aspetti economici

Per lo svolgimento dell'attività collaborazione di ricerca di cui all'art.1) il committente si impegna a versare all'Università di San Marino la somma di **€ 7.000,00=** (settemila/00 euro).

Tale somma verrà corrisposta in un'unica soluzione:

€ 7.000,00 (settemila/00 euro) entro il **31 ottobre 2024**;

La somma sopra indicata si intende comprensiva di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dall'UNIRSM–DESIGN per l'attività svolta.

Art.5

Proprietà intellettuale

La proprietà di qualunque risultato, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di collaborazione di ricerca specificatamente dedotta nel presente contratto spetterà al Committente. È fatto salvo il diritto dei ricercatori di essere nominati quali autori in eventuali brevetti relativi a tali risultati.

I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di collaborazione di ricerca ma che non siano riferibili direttamente all'attività collaborazione di ricerca specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà di UNIRSM.

Art. 6

Riservatezza

UNIRSM–DESIGN e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione fatti relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo.

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Art. 7

Utilizzo dati con finalità scientifica

UNIRSM–DESIGN potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 5, comma 1, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del committente.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni e i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati da UNIRSM–DESIGN saranno trattati in conformità alla Legge del 21 dicembre 2018 n. 171 – “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali” e alle informative pubblicate sul portale dell'Università degli Studi www.unirmsm.sm.

La sottoscrizione del presente contratto da parte di UNIRSM–DESIGN costituisce nomina del medesimo UNIRSM–DESIGN, ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali UNIRSM–DESIGN dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante lo svolgimento delle prestazioni relative al presente accordo per tramite del Committente nel caso in cui il Committente si configurasse per tali dati personali quale Titolare del Trattamento. Le indicazioni



sopra riportate costituiscono istruzioni perentorie relative a tale nomina da parte di UNIRSM–DESIGN al Committente.

La sottoscrizione del presente contratto da parte della Committente costituisce nomina del medesimo, ai sensi della Legge 171/2018, a Responsabile del Trattamento dei Dati personali dei quali il Committente dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo durante lo svolgimento delle prestazioni relative al presente accordo per tramite di UNIRSM nel caso in cui UNIRSM si configurasse per tali dati personali quale Titolare del Trattamento. Le indicazioni sopra riportate costituiscono istruzioni perentorie relative a tale nomina da parte del Committente a UNIRSM.

Art. 9

Segretezza

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente art. 6.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Art. 10

Recesso

Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di tre mesi da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente questo corrisponderà all'UNIRSM–DESIGN, l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt.5, 6, 7 e 8.

Art. 11

Assicurazioni

Il Committente potrà far partecipare all'attività di collaborazione di ricerca soggetti da esso incaricati in accordo con UNIRSM–DESIGN. Tale personale o altro personale, comunque esterno all'UNIRSM DESIGN, autorizzato a partecipare alla ricerca, sarà compensato e coperto dal punto di vista assicurativo direttamente dalla Committente, mentre sotto il profilo scientifico, la loro opera sarà svolta in collaborazione e sotto la direzione scientifica del Responsabile del progetto.

Il Committente esonera l'UNIRSM–DESIGN da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal personale dalla stessa incaricato ai sensi del precedente comma.

Il Committente consente a che personale afferente all'UNIRSM-DESIGN, compresi i consulenti esterni coinvolti nel progetto, possano accedere ai locali o alle strutture dello stesso per l'esecuzione dell'attività collaborazione di ricerca. L'UNIRSM–DESIGN che il proprio personale strutturato e gli

eventuali dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca o titolari di borse e di ricerca di formazione avanzata di Ateneo partecipanti all'attività di ricerca sono coperti da assicurazione contro infortuni.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione dell'attività attinenti il presente contratto.

Art. 12

Controversie

Le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente Scrittura Privata saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri, uno nominato rispettivamente dal Committente, uno dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ed il un terzo, con funzioni di Presidente, indicato di comune accordo fra le Parti, o in mancanza dal Commissario della Legge del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

Art. 13

Registrazione del contratto

La registrazione del presente contratto è obbligatoria ed è affidata ad ASE-CC la quale, in base alla delibera del Congresso di Stato n.52 del 13 febbraio 2024, è esentata dal pagamento delle imposte di bollo e di registro.

Fatto, letto approvato e sottoscritto in duplice originale, uno ad uso dell'Università della Repubblica di San Marino ed uno ad uso del Commissariato Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka 2025.

San Marino, **XX settembre 2024**

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di San Marino
Prof. Corrado Petrocelli

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Emanuel Colombini

Il Commissario Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka 2025
Dott. Filippo Francini

Per presa visione, i Responsabili scientifici del progetto

Prof. Massimo Brignoni

Prof. Riccardo Varini

Prof Elena Brigi



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
and
UNIVERSITY OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO

This Memorandum of Understanding (MoU) is drawn up and agreed upon to establish the cooperation between the Asian Institute of Technology (hereinafter referred to as **AIT**), located at Km. 42 Paholyothin Highway, Klong Neung, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand and the University of The Republic of San Marino (hereinafter referred to as **UNIRSM**) located at Contrada Omerelli, 20, 47890, Republic of San Marino.

The **Asian Institute of Technology (AIT)** is an international institute of higher learning. It is Asia's pioneer institution established in 1959 to help meet the region's growing needs for advanced learning in engineering, science, technology and management, research and capacity building. AIT's mission is to develop highly qualified and committed professionals who will play a leading role in the sustainable development of the region and its integration into the global economy.

The **University of San Marino (UNIRSM)**, located in San Marino City, the capital of the Republic of San Marino, was established with the law n.127 of 31 October 1985. It is a small university located geographically in the heart of Italy but with the capability of acting at the international level, because it belongs to a sovereign state. UNIRSM offers undergraduate and graduate programs in Design, Civil Engineering, Management Engineering and Digital Media, two PhDs and several Masters degrees.

ARTICLE I: PURPOSE

The purpose of this MoU is to enable cooperation between AIT and UNIRSM for developing academic exchange and cooperation in teaching and research for the advancement and dissemination of learning.

ARTICLE II: SCOPE

- 2.1 The AIT and the UNIRSM agree to promote cooperation between both institutions in the fields of mutual interest, through appropriate means, such as:
 - a. Exchange of students
 - b. Exchange of faculty and research members
 - c. Exchange of staff
 - d. Exchange of information and academic publications
 - e. Development of joint research projects
 - f. Development of joint teaching and outreach programs
 - g. Promotion of courses, lectures and symposia
- 2.2 Both the parties agree to provide exchange students and academic staff with proper academic status at the host institution, research facilities, access to university libraries, and other assistance and advice when necessary.

- 2.3 Both the parties shall make every effort to raise funds from various sources to implement the programs of cooperation. Both the parties understand that any additional financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.
- 2.4 Both the parties acknowledge that all visits of students and staff will be subject to compliance with the entry visa regulations of Thailand and the Republic of San Marino, and the university requirements with respect to student admissions and staff appointments.

ARTICLE III: DURATION, TERMINATION, AND AMENDMENT

- 3.1 This MoU will be effective from the date of signing by both parties up to a period of five (5) years, and may be subject to extensions by mutual consent of the parties in writing.
- 3.2 Either party may terminate this MoU by giving six (6) months advance notice in writing to the other party.
- 3.3 The provisions of this MoU may be amended at any time with the mutual consent of the Parties in writing.
- 3.4 The amendment, termination and expiration of this MoU will not affect the terms of activities ongoing at the time of notification of amendment, termination, and expiration unless otherwise agreed upon between the parties.

ARTICLE IV: SPECIAL PROVISIONS

- 4.1 Each party will consult with and take approval of the other party to use the latter's name, the names of the latter's officials/faculty members, and the logo for the activities under this MoU, and dissemination of results, on a case-by-case basis.
- 4.2 Modalities of each type of collaboration, associated activities and financial aspects shall be mutually agreed upon on a case-by-case basis in separate Memorandum of Agreements (MoA).
- 4.3 This MoU shall be governed and construed under the laws of the Kingdom of Thailand or of the Republic of San Marino depending upon where the activities take place.
- 4.4 The two parties will consult with each other and attempt to resolve disputes or misunderstandings that arise in the administration of this MoU or any subsequent associated agreement informally. Any dispute, controversy or claim arising under, out of or in connection with the agreement shall be settled amicably.
- 4.5 Neither Party shall be liable for any unforeseeable event beyond its reasonable control not caused by the fault or negligence of such Party, which causes such Party to be unable to perform its obligations under this Agreement, and which it has been unable to overcome by the exercise of due diligence. In the event of the occurrence of such a force majeure event, the Party unable to perform shall promptly notify the other Party. It shall further use its best efforts to resume performance as quickly as possible and shall suspend performance only for such period of time as is necessary as a result of the force majeure event.

ARTICLE V: CONTACT PERSONS (DETAILS)

AIT

Dr. Sumana Shrestha

Director, International Affairs
Office of International and Public Affairs
Asian Institute of Technology
P.O.Box 4, Klong Luang,
Pathumthani 12120 Thailand

T: [REDACTED]

F: [REDACTED]

Website: <https://ait.ac.th/>

Dr. Tanujjal Bora

Associate Professor & Program Chair
Bio-Nano Material Science & Engineering
Department of Industrial Systems Engineering
School of Engineering & Technology
Asian Institute of Technology
P.O Box 4, Klong Luang
Pathumthani 12120 Thailand

T: [REDACTED]

Email: tbora@ait.ac.th

UNIRSM

Prof.ssa Elena d'Amelio

Dean's Delegate for International Relations
University of San Marino
Viale A. Onofri, 87
47890 San Marino Città (Republic of San Marino)

T: [REDACTED]

Prof.ssa Karen Venturini

Department of Economics, Science, Engineering
and Design,
University of San Marino
via Consiglio dei Sessanta, 99
47890 Dogana (Republic of San Marino)

Tel: +378 0549 888111

Email: [REDACTED]

This MoU is prepared in two identical copies. Each party holds one original copy duly signed by the President of AIT and the Rector of UNIRSM.

Signed for and on behalf of:

Asian Institute of Technology

University of The Republic San Marino

Prof. Kazuo Yamamoto

President

Date: _____

Prof. Corrado Petrocelli

Rector

Date: _____

ABSTRACT

The research project between the University of San Marino (UNIRSM) and the Asian Institute of Technology (AIT) can develop in two different activities:

- theoretical research, to map the technology transfer projects conducted by AIT for sustainable innovation. The survey will include additional case studies on recycled plastics and bioplastics, recalling that Thailand is the world's bioplastics hub and that major bioplastics multinationals are building production plants and R&D centers. Analysis of the characteristics and type of green startups in AIT's incubator will also be the subject of the research.
- a practical research, to experiment and produce biobased and biodegradable and compostable packaging with enhanced barrier properties thanks the use of nanoclay. From UNIRSM we can work with AIT support on the development of prototype of flexible film based on biopolymer produced from biobased feedstock. The feedstock to explore can be start from Thailand and close country in order to demonstrate that a production of added value product is possible also from vegetable and similar waste. Interaction with Biopolymer producers that present a plant in Thailand such as Natureworks, PTT MCC Biochem, can also contribute as sample providers and stakeholders. Moreover starting from packaging requirements that we receive from Italy and San Marino Company (remember that a lot of food and cosmetic company is localized close to UNIRSM) end user we can explore the possibility to use nanostructured organically modified clay as a solution to improve the barrier properties of biopolymer film for application in food packaging or cosmetic packaging. If in your department some characterization of biopolymer film is possible, we can obtain a lot of good results.

Both research will be enhanced with dedicated articles published in international journals and shared by both academic institutions

Scholars from UNIRSM:

Marco Scatto

Karen Venturini

Scholars from AIT:

Raffaele Riccò

Tanujjal Bora

Dieter Trau

Alla c.a.
Magnifico Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
e
Illustre Direttrice del Dipartimento DESD
Prof.ssa Anna Corradi,

Illustri Colleghe e Colleghi
Consiglio di Dipartimento DESD

e p.c. egr. **Coordinatrice Dottorressa Paula Cenci**

Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Contrada Omerelli, 20
4781 90 San Marino Città
Repubblica di San Marino

Oggetto: Richiesta nulla osta svolgimento insegnamento al IDSS 2024 - Italian Design Summer School, Università di Bologna.

La sottoscritta **Elena Brigi**
ricercatrice iter 13 del Dipartimento DESD dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino, attivo presso il Corso di laurea in Design del medesimo Ateneo,

considerato

l'accordo tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino all'Università di Bologna che prevede la mobilità e l'assegnazione di incarichi di insegnamento a te i due atenei

chiede

di poter svolgere **l'insegnamento:** Italian industrial design history, al IDSS 2024 - Italian Design Summer School: Art, Society and Industry - organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna. L'incarico è di 6 ore e si svolgerà in tre giornate: 26/08, 28/08, 02/09/2024,

Dichiara

a tal fine che l'incarico è compatibile con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche scientifiche istituzionali del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto.

San Marino 22 agosto 2024

Elena Brigi
Ricercatrice, Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Contrada Omerelli 20, 4781 90 - San Marino Città



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SCIENZE,
INGEGNERIA E DESIGN

CORSO DI LAUREA IN COSTRUZIONI E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Pratiche studenti per il Verbale del Consiglio di
Dipartimento Dipartimento di Economia, Scienze,
Ingegneria e Design Seduta del 4/09/2024**

1. [REDACTED]

La studentessa ha presentato richiesta di ammissione al Corso di laurea in Costruzione e gestione del territorio a seguito di chiusura carriera presso il Cdl in Ingegneria civile e ambientale – curriculum civile presso UNIRSM.

La convalida degli esami sostenuti viene riportata nella seguente tabella:

Esame sostenuto	Voto e CFU	Esame riconosciuto	Voto e CFU riconosciuti	Eventuali integrazioni
Analisi Matematica I	26/30, 9 CFU	Analisi matematica e geometria	26/30, 9 CFU	
Informatica	22/30, 6 CFU	Laboratorio di informatica e statistica	22/30, 6 CFU	
Chimica	20/30, 6 CFU	Laboratorio di chimica e materiali da Costruzioni	20/30, 6 CFU	
Analisi Matematica II	23/30, 9 CFU	Primo esame a scelta dello studente	23/30, 6 CFU	
Geomatica	30/30, 9 CFU	Topografia + Lab. di Topografia	30/30, 6 CFU + 30/30, 3 CFU	
Chimica applicata ai materiali	26/30, 9 CFU	Secondo esame a scelta dello studente	26/30, 6 CFU	

La studentessa viene iscritta al 2° anno del Corso di laurea in Costruzione e Gestione del territorio (coorte a.a. 2024/2025).



A.A. 2024/2025
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
Pratiche studenti per il Verbale del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design
Seduta del 4/09/2024

1. [REDACTED]

La studentessa, iscritta al corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale - curriculumcivile, a.a. 2024/2025, presso UniRSM, ha presentato richiesta di riconoscimento della carriera precedente al corso di laurea in Ingegneria Civile e ambientale – curriculum civile presso UNIRSM a cui ha dato rinuncia il 28/09/2023.

La convalida aggiornata degli esami sostenuti viene riportata nella seguente tabella:

Esame sostenuto	Voto e CFU	Esame riconosciuto	Voto e CFU riconosciuti	Eventuali integrazioni
Analisi Matematica I	18/30, 9 CFU	Analisi Matematica I	18/30, 9 CFU	
Informatica	25/30, 6 CFU	Informatica	25/30, 6 CFU	
Disegno	25/30, 6 CFU	Disegno	25/30, 6 CFU	
Geologia ed Elementi di Sismologia	20/30, 6 CFU	Geologia ed Elementi di Sismologia	20/30, 6 CFU	
Inglese	IDO, 6 CFU	Inglese	IDO, 6 CFU	
Geometria	18/30, 9 CFU	Geometria	18/30, 9 CFU	
Fisica Generale	18/30, 9 CFU	Fisica Generale	18/30, 9 CFU	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SCIENZE,
INGEGNERIA E DESIGN

Meccanica Razionale e Statistica	24/30, 9 CFU	Meccanica Razionale e Statistica	24/30, 9 CFU	
-------------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	--

La studentessa, viene iscritta al 2° anno del corso di laurea in Ingegneria Civile e ambientale – curriculum civile (coorte a.a. 2024/2024).